COMUNE DI ACGOLB MONTOPOLIIN VAL D'ARNO (PI)

REGOLAMENTO di CONTABILITÀ ARMONIZZATA

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n.102 in data 16/11/2016

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione n. 1 -	- Principi	generali
----------------	------------	----------

- Art. 1 Finalità del regolamento Art. 2 — Principi del regolamento
- Art. 3 Servizio finanziario
- Art. 4 Competenze del servizio finanziario
- Art. 5 Servizio economato

Sezione n. 2 - Sistema di bilancio

- Art. 6 Finalità del sistema di bilancio
- Art. 7 Principi dei documenti di bilancio
- Art. 8 I livelli dei documenti di bilancio
- Art. 9 Gli utilizzatori del sistema di bilancio
- Art. 10 Relazione di inizio mandato
- Art. 11 Relazione di fine mandato

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Sezione n. 1 – I documenti di programmazione

- Art. 12 La programmazione
- Art. 13 Il Documento Unico di Programmazione
- Art. 14 Sezione strategica del DUP
- Art. 15 Sezione operativa del DUP
- Art. 16 Processo di predisposizione e approvazione del DUP
- Art. 17 Nota di aggiornamento al DUP

Sezione n. 2 – I documenti di previsione

- Art. 18 Bilancio di previsione finanziario e relativi allegati
- Art. 19 Processo di formazione del bilancio
- Art. 20 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati

Sezione n. 3 – I documenti di budgeting

- Art. 21 La definizione del budget
- Art. 22 Piano esecutivo di gestione
- Art. 23 Struttura del piano esecutivo di gestione
- Art. 24 Unità elementari del piano esecutivo di gestione
- Art. 25 La programmazione della gestione
- Art. 26 Obiettivi di gestione
- Art. 27 Risorse finanziarie
- Art. 28 Risorse umane e strumentali
- Art. 29 Processo di formazione del PEG
- Art. 30 Pareri sul piano esecutivo di gestione
- Art. 31 Piano degli indicatori di bilancio

TITOLO III - LA GESTIONE

Art. 32 – Principi contabili della gestione

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- Art. 33 Le fasi di gestione dell'entrata
- Art. 34 Accertamento
- Art. 35 Riscossione
- Art. 36 Attivazione delle procedure di riscossione
- Art. 37 - Versamento
- Art. 38 Acquisizione di somme tramite conto corrente postale
- Acquisizione di somme tramite moneta elettronica Art. 39
- Acquisizione di somme tramite casse interne Art. 40
- Acquisizione di somme tramite apparecchiature automatiche Art. 41
- Vigilanza sulla gestione delle entrate Art. 42

Sezione n. 2 – Gestione delle spese

- Le fasi di gestione della spesa Art. 43
- Art. 44 - Impegno
- Impegni automatici Art. 45
- Validità dell'impegno di spesa Art. 46
- Prenotazione d'impegno Art. 47
- Impegni relativi a spese di investimento Art. 48
- Impegni pluriennali Art. 49
- Modalità di esecuzione della spesa Art. 50
- Accettazione e registrazione delle fatture Art. 51
- Liquidazione Art. 52
- Regolarità contributiva Art. 53
- Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 54
- Ordinazione e pagamento Art. 55
- Pagamenti in conto sospesi Art. 56

Sezione n. 3 – Le variazioni nel corso della gestione

- Art. 57 Variazioni di bilancio
- Art. 58 Procedure per le variazioni di bilancio di competenza consiliare
- Art. 59 Assestamento generale di bilancio
- Art. 60 Variazioni di competenza della Giunta Comunale e variazioni al piano esecutivo di gestione
- Art. 61 Variazioni di competenza dei responsabili di servizio
- Art. 62 Prelevamenti dai fondi di riserva

TITOLO IV - PARERI, CONTROLLI, SEGNALAZIONI

Sezione n. 1 – Pareri e visti

- Art. 63 Parere di regolarità tecnica
- Art. 64 Parere e visto di regolarità contabile
- Attestazione della copertura finanziaria della spesa Art. 65
- Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario Art. 66
- Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni Art. 67

Sezione n. 2 – Salvaguardia e debiti fuori bilancio

- Art. 68 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
- Art. 69 Provvedimenti del consiglio in ordine agli equilibri di bilancio
- Debiti fuori bilancio Art. 70
- Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio Art. 71

Sezione n. 3 – Controllo degli equilibri finanziari

- Art. 72 Finalità del controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 73 Oggetto del controllo

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Art. 74	 Fasi del controllo sugli equilibri finanziari
Art 75	 Il monitoraggio degli equilibri finanziari

TITOLO V - INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO

Art. 76	- Programmazione degli investimenti
Art. 77	 Piani economico – finanziari
Art. 78	 Fonti di finanziamento
Art. 79	 Ricorso all'indebitamento

Art. 80 - Fidejussioni

TITOLO VI - LA TESORERIA

Art. 82	 Convenzione di tesoreria
Art. 83	 Obblighi del comune
Art. 84	 Obblighi del tesoriere
Art. 85	 Anticipazione di tesoreria
Art. 86	 Gestione di titoli e valori
Art. 87	- Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa

Art. 81 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII – LA RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Sezione n. 1 – Le scritture contabili

Art. 88 - Finalità del sistema di scritture contabili

Art. 89 – Contabilità finanziaria Art. 90 – Contabilità patrimoniale Art. 91 – Contabilità economica Art. 92 – Contabilità fiscale

Art. 93 - Transazioni non monetarie

Sezione n. 2 – Il rendiconto

Art. 94 - Rendiconto della gestione

Art. 95 – Conto del bilancio Art. 96 – Risultati finanziari

Art. 97 - Conto economico e conti economici di dettaglio

Art. 98 - Stato patrimoniale

Sezione n. 3 – Modalità di formazione del rendiconto

Art. 99 – Verbale di chiusura (facoltativo)

Art. 100 - Conto del tesoriere

Art. 101 - Conto degli agenti contabili interni

Art. 102 — Conto del consegnatario di azioni

Art. 103 – Conto degli agenti contabili esterni

Art. 104 - Resa del conto della gestione

Art. 105 - Parificazione dei conti della gestione

Art. 106 - Rendiconto dei contributi straordinari

Art. 107 - Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi

Art. 108 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

Art. 109 - Relazione sulla gestione

Art. 110 - Approvazione del rendiconto. Pubblicità

Art. 111 - Trasmissione alla Corte dei conti

Art. 112 - Controllo di gestione - Rinvio.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Sezione n. 4 - Bilancio consolidato

- Art. 113 Bilancio consolidato
- Art. 114 Individuazione perimetro di consolidamento
- Art. 115 Redazione e approvazione del bilancio consolidato
- Art. 116 Relazione sulla gestione consolidata

TITOLO VIII - PATRIMONIO E INVENTARI

Sezione n. 1 - Patrimonio

- Art. 117 Classificazione del patrimonio
- Art. 118 Gestione del patrimonio
- Art. 119 Valutazione del patrimonio

Sezione n. 2 – Inventari

- Art. 120 Inventari
- Art. 121 Inventari dei beni immobili
- Art. 122 Inventari dei beni mobili
- Art. 123 Inventari dei debiti e dei crediti
- Art. 124 Crediti di dubbia esigibilità e crediti inesigibili
- Art. 125 Tenuta ed aggiornamento degli inventari

Sezione n. 3 - Beni mobili

- Art. 126 Classificazione dei beni mobili
- Art. 127 Beni mobili non inventariabili
- Art. 128 Universalità di beni mobili
- Art. 129 Materiali di consumo o di scorta
- Art. 130 Compiti, divieti ed obblighi dei consegnatari
- Art. 131 Acquisizione e carico dei beni mobili
- Art. 132 Discarico dei beni mobili

Sezione n. 4 - Rinnovo degli inventari dei beni mobili

- Art. 133 Ricognizione dei beni mobili
- Art. 134 Sistemazioni contabili
- Art. 135 Rinnovo degli inventari

TITOLO IX -- LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 136 Organo di revisione economico finanziaria
- Art. 137 Nomina dell'organo di revisione
- Art. 138 Locali e mezzi dell'organo di revisione
- Art. 139 Principi informatori dell'attività dell'organo di revisione
- Art. 140 Funzioni dell'organo di revisione
- Art. 141 Termini e modalità per l'espressione dei pareri
- Art. 142 Affidamento di incarichi
- Art. 143 Cessazione, revoca e decadenza dall'incarico
- Art. 144 Compenso

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 145 Pubblicazione ed entrata in vigore
- Art. 146 Rinvio
- Art. 147 Norme transitorie e finali

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione n. 1 - Principi generali

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 152 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (d'ora in avanti anche TUEL), applica i principi contabili stabiliti dal medesimo testo unico e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le specificità dell'ente, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica nonché delle esigenze di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili ai fini del coordinamento della finanza pubblica e degli obblighi previsti in materia di vincoli di finanza pubblica.

Articolo 2 - Principi del regolamento

- 1. Il presente regolamento attua il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in armonia con quanto previsto nel regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi attraverso:
 - il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale spettano agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle funzioni di programmazione e previsione e la verifica della rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi impartiti, mentre la gestione è affidata ai responsabili dei servizi;
 - il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione quali componenti essenziali ed integrativi del principio di legalità;
 - il rispetto dei principi contabili generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
- 2. Il presente regolamento stabilisce le procedure e le modalità di programmazione finanziaria, di gestione del bilancio e di rendicontazione, nonché di svolgimento delle verifiche e dei controlli al fine di garantire il buon andamento dell'attività gestionale sia sotto il profilo economico-finanziario che quello amministrativo-patrimoniale.
- 3. I servizi sono gestiti secondo modalità che consentono la verifica dei risultati e del rispetto dei tempi procedurali, l'individuazione delle responsabilità di gestione, assicurando la trasparenza e l'informazione interna ed esterna all'ente. Gli strumenti contabili nelle proprie finalità assicurano la visione unitaria e integrata della gestione, superando il frazionamento e la settorialità delle operazioni di gestione.
- 4. Fatta eccezione per il controllo sugli equilibri finanziari di cui agli articoli 72-75, il sistema integrato di controlli sull'attività dell'ente di cui all'art. 147 del TUEL è disciplinato da apposito regolamento approvato ai sensi del decreto legge n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012.

Articolo 3 - Servizio finanziario

- 1. Al servizio finanziario sono attribuite le funzioni generali di coordinamento, di gestione e di controllo di tutta l'attività economica, patrimoniale e finanziaria, il supporto alle attività di controllo.
- 2. Al servizio finanziario o altra denominazione equivalente è preposto un responsabile al quale competono le funzioni previste dall'articolo 107 del TUEL ed in particolare l'organizzazione del servizio e le sue eventuali modificazioni e articolazioni, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- 3. I compiti e le responsabilità che la legge ed il presente regolamento attribuiscono al "responsabile del servizio finanziario" spettano al responsabile preposto all'area finanziaria, al servizio finanziario o altra denominazione equivalente prevista nel regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- 4. Il responsabile del servizio finanziario e' sostituito con le modalita' disciplinate nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi. In caso di assenza o impedimento temporaneo e' sostituito da figura professionale da lui delegata.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 4 - Competenze del servizio finanziario

- 1. Il servizio finanziario assolve, principalmente, alle seguenti attività, funzioni e adempimenti:
 - a) coordinamento dell'attività di pianificazione e programmazione e supporto alla redazione del documento unico di programmazione e degli atti correlati;
 - b) coordinamento e formazione del bilancio di previsione finanziario;
 - c) verifica e controllo degli equilibri finanziari generali del bilancio e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
 - d) resa del parere e del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria;
 - e) tenuta della contabilità finanziaria, fiscale, economico-patrimoniale;
 - f) programmazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, gestione dell'indebitamento a breve, medio e lungo termine;
 - g) programmazione dei pagamenti tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali e delle disponibilità di cassa presenti o prevedibili;
 - h) monitoraggio ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - i) rapporti con il servizio di tesoreria e agenti contabili interni;
 - i) supporto e collaborazione con l'organo di revisione economico-finanziaria;
 - k) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione.

Articolo 5 - Servizio economato

- 1. Per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare è istituito un servizio di economato, ai sensi dell'art. 153, comma 7, del TUEL.
- 2. L'organizzazione, le competenze ed il funzionamento del servizio di economato sono disciplinate da uno specifico e separato regolamento.

Sezione n. 2 – Sistema di bilancio

Articolo 6 - Finalità del sistema di bilancio

- 1. Il "sistema di bilancio" è l'insieme dei documenti attraverso il quale vengono rappresentati i fatti amministrativi e gestionali, consentendone l'analisi ed il controllo sotto i diversi aspetti finanziari, economici e patrimoniali.
- 2. Il sistema di bilancio assolve alle seguenti funzioni:
 - a) funzione politico-amministrativa, quale strumento essenziale di condivisione e di verifica del programma politico dell'amministrazione nonché di esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo che il consiglio comunale deve esercitare sulla giunta;
 - b) funzione economico-finanziaria, quale strumento autorizzatorio della gestione per l'analisi della destinazione delle risorse e strumento di verifica sul loro corretto impiego;
 - c) funzione informativa, quale strumento di conoscenza e di partecipazione del valore sociale creato dall'azione amministrativa dell'ente e di coinvolgimento nel processo di programmazione e rendicontazione.

Articolo 7 - Principi dei documenti di bilancio

1. Il sistema dei documenti di bilancio è improntato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8 - I livelli dei documenti di bilancio

1. In relazione al grado di definizione in essi contenuto ed al momento in cui viene rappresentata l'informazione, il sistema dei documenti di bilancio dell'ente si articola su diversi livelli:

programmazione strategica e operativa;

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

programmazione finanziaria; budgeting(o programmazione esecutiva); gestione; rendicontazione.

Articolo 9 - Gli utilizzatori del sistema bilancio

1. Gli utilizzatori del sistema di bilancio sono tutti coloro (individui, gruppi od organizzazioni) che possono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell'ente e che, pertanto, hanno interesse ad avere informazioni sulla sua attivita' quale strumento di orientamento e di guida del processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati.

Articolo 10 - Relazione di inizio mandato

- 1. Entro 90 giorni dall'inizio del mandato amministrativo il responsabile del servizio finanziario ovvero il segretario redige una relazione di inizio mandato attraverso la quale viene verificata la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente.
- 2. Nella relazione vengono evidenziati, in particolare:
- a. lo stato dei controlli interni;
- b. la convergenza rispetto agli obiettivi di finanza pubblica;
- c. l'andamento della spesa corrente e la convergenza rispetto ai costi e fabbisogni standard;
- d. la situazione dei residui attivi e passivi con particolare riguardo ai residui di parte capitale ed alla tempestività dei pagamenti;
- e. la situazione di cassa;
- f. l'andamento economico dell'ente;
- g. l'andamento dell'indebitamento;
- h. la pressione tributaria;
- i. la copertura dei servizi a domanda individuale;
- I. l'andamento delle società partecipate.
- 3. Nella relazione di inizio mandato sono altresì evidenziati eventuali squilibri finanziari ovvero rilievi formulati dalla Corte dei conti ai quali l'ente non ha posto rimedio.
- 4. La relazione viene sottoscritta dal Sindaco e successivamente trasmessa all'organo di revisione economico-finanziaria e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Articolo 11- Relazione di fine mandato

- 1. Entro 60 giorni dalla fine del mandato amministrativo il responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza, unitamente al segretario, redige una relazione contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.
- 2. La relazione evidenzia, in particolare:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune, indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
 - f) quantificazione della misura dell'indebitamento.
- 3.La relazione viene sottoscritta, certificata, pubblicata e trasmessa agli organi competenti nei termini indicati dall'articolo 4 del d.Lgs. n. 149/2011.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Sezione n. 1 - I documenti di programmazione

Articolo 12 - La programmazione

1. La programmazione è il processo di analisi e valutazione di medio termine che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per realizzare uno stato di cose desiderato alternativo ad un altro, verso il quale dirigere l'azione amministrativa, nel rispetto delle compatibilità economiche e finanziarie, delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, e della possibile evoluzione dell'ente. Esso si conclude con la formalizzazione delle scelte di valore, degli indirizzi e degli obiettivi che danno contenuto ai piani ed ai programmi futuri.

2. L'attività di programmazione è articolata in fasi che garantiscano un progressivo grado di dettaglio degli obiettivi dell'azione amministrativa e che consentano di trasformare gli obiettivi strategici in risultati specifici. In

particolare:

. a) la programmazione strategica individua i principali obiettivi che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo, quali risultati attesi di significativa rilevanza per la comunità di riferimento;

- b) la programmazione operativa individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi annuali da raggiungere nell'arco temporale di riferimento del bilancio:
- c) la **programmazione esecutiva** delinea le singole azioni e fasi attuative infrannuali da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali.
- 3. Gli strumenti di programmazione consentono una lettura per missioni e programmi degli impegni politici assunti dall'amministrazione ed hanno una valenza pluriennale che copre l'intero mandato amministrativo. Essi rappresentano l'impegno che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio.
- **4.** Gli strumenti di programmazione, improntati ai criteri di veridicità, sostenibilità e correttezza e redatti in conformità alle linee programmatiche di mandato, sono:
 - a) il Documento unico di programmazione e la eventuale nota di aggiornamento;
 - b) il bilancio di previsione finanziario;
 - c) il piano esecutivo di gestione.

Articolo 13 – Il Documento unico di programmazione

- 1.Il Documento unico di programmazione costituisce lo strumento cardine della programmazione e guida strategica ed operativa dell'ente nonché presupposto fondante di tutti i restanti documenti destinati a guidare, a cascata, l'intera attività amministrativa. Esso consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative.
- 2. Il Documento unico di programmazione, redatto in conformità al principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al D.Las. n. 118/2011, è costituito da due sezioni:
- a) Sezione strategica:
- b) Sezione operativa.

Articolo 14 - Sezione strategica del DUP

1. La sezione strategica del DUP ha una durata pari a quella del mandato amministrativo ed individua, con riferimento alle missioni di spesa, gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere entro la fine del mandato.Per ogni obiettivo strategico è altresì indicato il contributo che il gruppo amministrazione pubblica dovrà fornire per il suo conseguimento.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 2. Gli obiettivi strategici sono formulati nel primo DUP redatto a seguito dell'insediamento dell'amministrazione e, di norma, rimangono invariati per tutta la durata del mandato. Negli esercizi successivi al primo viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi e, qualora ricorrano le condizioni, possono essere riformulati ed aggiornati, dando adeguata motivazione delle cause che ne sono alla base.
- 3. Nella sezione strategica del DUP sono altresì indicati:

gli indirizzi strategici dell'ente;

le linee generali della programmazione;

l'analisi strategica esterna ed interna;

le modalità di rendicontazione dei risultati e dell'operato.

Articolo 15 - Sezione operativa del DUP

- 1. La sezione operativa del DUP copre una durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario ed individua, per ogni singola missione di spesa, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi annuali da raggiungere. Essa costituisce presupposto, guida e vincolo al processo di redazione del bilancio di previsione e degli altri documenti contabili.
- 2. La sezione operativa si costituisce di due parti:
- a) la prima parte individua, previa adeguata e dettagliata analisi delle condizioni operative di riferimento e dei mezzi finanziari a disposizione, i programmi da realizzare per ogni singola missione;
- b) la seconda parte contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare ed altri eventuali documenti di programmazione settoriale previsti dalla legge.
- 3. Per ogni programma di spesa la sezione operativa del DUP deve indicare:

le finalità da conseguire;

la motivazione delle scelte effettuate;

gli obiettivi annuali e pluriennali ed i relativi indicatori;

le risorse umane e strumentali dedicate;

il fabbisogno finanziario connesso alla spesa corrente consolidata;

il quadro generale del fabbisogno finanziario connesso alla spesa corrente di sviluppo;

le spese di investimento previste e le relative fonti di finanziamento;

l'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.

4. Con la nota di aggiornamento al DUP il quadro delle risorse finanziarie destinate ad ogni singolo programma di spesa viene aggiornato sulla base dello schema del bilancio di previsione predisposto.

Articolo 16- Il processo di predisposizione e approvazione del DUP

- 1. Concorrono alla formazione e predisposizione del DUP tutti i responsabili dei servizi, per le rispettive competenze. La responsabilità del procedimento compete al responsabile finanziario.
- 2. Il processo di programmazione che sta alla base della redazione del DUP si articola nelle seguenti fasi: ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'ente, mediante illustrazione degli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica, economica e sociale e dei relativi fenomeni che influenzano e determinano i bisogni della comunità, della consistenza e del livello qualitativo delle strutture operative che realizzano i servizi gestiti direttamente dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati, evidenziando le relative interconnessioni;

individuazione degli indirizzi strategici;

valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili;

scelta delle opzioni;

individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi.

3. Le delibere di presentazione e di approvazione del DUP sono corredate da:

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

a) parere di regolarità tecnica del servizio finanziario

b) parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

4. Il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria viene rilasciato, ai sensi di legge.

- 5. Il DUP viene deliberato, entro il termine individuato dalla normativa statale, dalla Giunta Comunale ai fini della sua successiva presentazione al Consiglio Comunale. La presentazione al Consiglio viene disposta mediante deposito del DUP presso il servizio segreteria. Del deposito è data comunicazione ai consiglieri comunali.
- 6. Nel caso in cui alla data di scadenza per la presentazione del DUP risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di presentazione del DUP è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato e contestualmente a queste. Tale termine, in ogni caso, non deve essere successivo a quello fissato per l'approvazione del bilancio.

7. L'esito della votazione sul DUP da parte dei Consiglio si sostanzia:

in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Articolo 17- Nota di aggiornamento al DUP

1. Entro il 15 di novembre o diverso termine individuato dalla normativa statale, la Giunta Comunale, unitamente allo schema di bilancio di previsione, presenta la nota di aggiornamento al DUP, attraverso la quale si procede ad aggiornare il documento:

agli eventi ed al quadro normativo sopravvenuto;

agli specifici indirizzi e direttive forniti dal Consiglio Comunale.

2. La nota di aggiornamento al DUP configura il DUP nella sua versione definitiva ed integrale. Essa non è necessaria qualora non vi siano eventi sopravvenuti o il DUP rappresenti gli indirizzi strategici ed operativi del Consiglio.

3. Lo schema della nota di aggiornamento al DUP viene approvato dalla Giunta unitamente allo schema del bilancio di previsione e presentato al Consiglio Comunale per la successiva approvazione, anche contestualmente al bilancio medesimo.

Sezione n. 2 – I documenti di previsione

Articolo 18 - Bilancio di previsione finanziario e relativi allegati

- 1. Il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso è redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il D.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonché, limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.
- 2. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del TUEL.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 19 - Processo di formazione del bilancio

- 1. Entro il 15 settembre la Giunta Comunale impartisce le direttive inerenti le strategie operative ed i macroobiettivi ai quali dovranno attenersi i responsabili dei servizi per la formulazione della proposta di bilancio nonché per la proposta di piano esecutivo di gestione.
- 2. Ai fini della formazione dei documenti di bilancio, i responsabili dei servizi elaborano, sulla base del DUP, nonché delle ulteriori indicazioni di carattere finanziario o gestionale ricevute, le proposte finanziarie necessarie per l'attuazione dei programmi di spesa (o di parte di essi) di rispettiva competenza, corredate della relativa programmazione esecutiva e di tutte le informazioni necessarie ai fini dell'approvazione dei documenti di bilancio. Le proposte vengono trasmesse al responsabile del servizio finanziario entro il 05 ottobre di ogni anno. Le previsioni sono informate ai principi di veridicita' ed attendibilita'.
- 3. Sulla base delle proposte pervenute il responsabile del servizio finanziario verifica la compatibilità con l'insieme delle risorse ipotizzabili ed elabora una prima bozza di bilancio che trasmette alla Giunta Comunale. Qualora risulti necessario, la Giunta comunale fornisce ai responsabili dei servizi le indicazioni per l'adeguamento delle proposte formulate, che dovranno essere valutate di concerto con gli assessori di riferimento.
- 4. La Giunta Comunale approva lo schema di bilancio di previsione finanziario ed eventualmente lo schema della Nota di aggiornamento del DUP e tutti i documenti allegati, di norma, entro il 15 novembre. La relativa deliberazione viene trasmessa all'organo di revisione contabile che e' tenuto a rendere il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi.
- 5. Lo schema di bilancio, completo degli allegati, della eventuale Nota di aggiornamento del DUP, corredati dai relativi pareri dell'Organo di revisione contabile, devono essere resi disponibili, di norma, ai Consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del Bilancio nei termini di legge. Del deposito ne e' data notizia ai Consiglieri comunali.
- 6. Entro e non oltre i 7 giorni successivi alla data del deposito, i Consiglieri comunali e la Giunta potranno presentare emendamenti allo schema di bilancio. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta, non possono determinare squilibri di bilancio e, nel caso prevedano maggiori spese, dovranno indicare i mezzi di copertura.
- 7. Gli emendamenti presentati saranno istruiti con acquisizione del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario e del parere dell'organo di revisione. Gli emendamenti potranno essere posti in discussione solo se completi dei pareri sopra indicati.
- 8. I termini di cui al presente articolo hanno natura ordinatoria e potranno subire modifiche compatibilmente con le disposizioni legislative sulla finanza locale di tempo in tempo vigenti.
- 9. Qualora norme di legge dilazionino i termini della deliberazione di bilancio, le scadenze di cui ai commi precedenti sono prorogate di pari data.

Articolo 20 - Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati

- 1. Al fine di assicurare la conoscenza e la condivisione delle scelte e dei contenuti significativi della programmazione strategica dell'attività, l'ente puo' disporre forme di consultazione degli utilizzatori del sistema e specificatamente delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative.
- 2. I documenti inerenti il bilancio di previsione e relativi allegati sono resi accessibili ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente in *Amministrazione trasparente*, sezione *Bilanci*, sottosezione *Bilancio preventivo*, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Sezione n. 3 – I documenti di budgeting

Articolo 21 – La Definizione del Budget

- 1. La definizione del budget è il processo di programmazione esecutiva attraverso il quale si negoziano e si definiscono gli obiettivi gestionali ed i connessi limiti autorizzatori.
- 2. Lo strumento della definizione del budget è il piano esecutivo di gestione.

Articolo 22 - Piano esecutivo di gestione

- 1. Il piano esecutivo di gestione (PEG) è uno strumento di programmazione esecutiva approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale, attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Esso è redatto in coerenza con il DUP e con il bilancio di previsione, definisce gli obiettivi esecutivi ed individua i relativi parametri di misurazione ed indicatori di risultato.
- 2. Con il PEG la Giunta assegna ai responsabili dei servizi:
 - gli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento; i *budget* di cassa coerenti con i vincoli di finanza pubblica.
- 3. Il piano esecutivo di gestione:
 - a) dà concreta attuazione alla separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione;
 - b) traduce gli indirizzi ed i programmi politici in specifici obiettivi di gestione quantificando i mezzi, anche finanziari, da assegnare ai responsabili dei servizi;
 - c) crea una corretta struttura delle responsabilità, delimitando gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e responsabili e tra responsabili di diversi centri di responsabilità;
 - d) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
 - e) costituisce la base per l'esercizio del controllo di gestione e fornisce uno strumento di valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati;
 - f) definisce le modalità ed i tempi di massima per la realizzazione delle attività e degli obiettivi.
- 4. In attuazione dell'articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano esecutivo di gestione comprende organicamente il Piano delle performance ed il Piano degli Obiettivi.
- 5. Il piano esecutivo di gestione ha una valenza triennale corrispondente al bilancio di previsione dell'esercizio. Per il primo anno le previsioni sono formulate anche in termini di cassa.

Articolo 23 - Struttura del piano esecutivo di gestione

- 1. La struttura del piano esecutivo di gestione deve assicurare:
 - il rispetto della struttura organizzativa dell'ente, definendo i tipi di responsabilità e i ruoli ad essi collegati; la coerenza della struttura tecnica e contabile del bilancio con la struttura organizzativa.
- 2. Il piano esecutivo di gestione si compone di:
 - una parte programmatica, che definisce gli obiettivi esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le performance dell'ente;
 - una parte finanziaria, che contiene:
 - la quantificazione delle risorse destinate a ciascun programma ed a ciascun responsabile di servizio per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);
 - per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell'esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 24 - Unità elementari del piano esecutivo di gestione

- 1. Le unità elementari del piano esecutivo di gestione sono:
 - 1. per la parte programmatica: i progetti e le eventuali azioni;
 - 2. per la parte finanziaria: i capitoli di entrata e di spesa ed eventuali articoli.

Articolo 25 - La programmazione della gestione

- 1. Il progetto è un insieme di servizi aventi una finalità unitaria. L'azione rappresenta il singolo servizio erogato a cui corrisponde uno specifico obiettivo gestionale per la realizzazione del progetto. Ogni azione deve raccordarsi al progetto così come ogni progetto deve raccordarsi con i programmi del DUP.
- 2. Per ciascun eventuale progetto ed eventuale azione il piano esecutivo di gestione contiene:
 - a) il responsabile a cui è assegnato;
 - b) linee attuative della gestione;
 - c) obiettivi attesi (performance);
 - d) indicatori per la valutazione dei risultati;
 - e) il budget.

Articolo 26 - Obiettivi di gestione

- 1. Gli obiettivi rappresentano le finalità ed i risultati che si intendono perseguire dall'attuazione dei progetti e delle azioni individuate nel piano esecutivo di gestione.
- 2. Gli obiettivi si distinguono in:
- a) obiettivi soggettivi ed oggettivi, in relazione alla loro misurabilità secondo parametri quantificabili;
- b) obiettivi di ente, di area (o servizio), di ufficio (o individuali), in relazione al livello organizzativo e di responsabilità:
- c) obiettivi di mantenimento, di miglioramento o di sviluppo in relazione al livello di innovazione proposto ed al grado di strategicità in essi contenuto.
- 3. Gli obiettivi devono essere:
- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
 - b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
 - c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
 - d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente:
 - g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Articolo 27 - Risorse finanziarie

- 1. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventuali articoli e le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventuali articoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione e garantisce il raccordo con il quarto livello del piano dei conti finanziario.
- 2. Al PEG è allegato il prospetto di ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

3. Il responsabile di servizio che propone le previsioni di entrata deve motivarne e documentarne adeguatamente la quantificazione in sede di predisposizione del bilancio e del PEG e attivarsi per la realizzazione delle stesse durante il corso della gestione.

Articolo 28 - Risorse umane e strumentali

- 1. Il quadro sinottico delle risorse umane e strumentali identifica le dotazioni non finanziarie, a disposizione e da acquisire, assegnate a ciascun responsabile di servizio.
- 2. L'insieme delle risorse umane assegnate a ciascun responsabile di servizio è costituito da:
 - a) personale dipendente con contratto a tempo determinato e indeterminato;
 - b) personale di cui è prevista l'assunzione in base al piano occupazionale dell'ente;
 - c) personale impiegato mediante forme di contratto diverse da quello di lavoro dipendente (co.co.co, incarichi professionali, lavoratori a progetto, ecc.).
- 3. L'insieme delle risorse strumentali assegnate a ciascun responsabile di servizio è costituito da:

beni mobili e immobili di proprietà dell'ente;

beni mobili e immobili di terzi comunque utilizzati;

servizi informativi, banche dati, abbonamenti a giornali, pubblicazioni, riviste specializzate e quant'altro sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di gestione.

Articolo 29 - Processo di formazione del PEG

- 1. Il Segretario Comunale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta e delle proposte formulate dai responsabili, negozia gli obiettivi e le risorse, nella valorizzazione dei rispettivi ruoli e connesse responsabilità nonché nel rispetto del principio di trasparenza dei processi di pianificazione e di programmazione dell'ente. Al termine del processo di negoziazione il Segretario Comunale, in collaborazione con i responsabili dei servizi:
 - a) provvede a formulare gli obiettivi tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite;
 - b) elabora la proposta di piano esecutivo di gestione.
- 2. La Giunta Comunale, previa verifica della congruità e della coerenza della proposta di piano esecutivo di gestione con il DUP, approva il piano esecutivo di gestione, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio.
- 3. Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano esecutivo di gestione, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell'ultimo documento approvato.

Articolo 30 - Pareri sul piano esecutivo di gestione.

- 1. La delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione e' corredata da:
 - a) parere di regolarità tecnica del segretario comunale;
 - b) parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.
- 2. Il parere di regolarità tecnica certifica la coerenza degli obiettivi del PEG con i programmi del DUP.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 31 - Piano degli indicatori di bilancio.

- 1. Il Piano degli indicatori rappresenta uno strumento di monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi di bilancio. Esso integra i documenti di programmazione e consente la comparazione dei bilanci stessi tra gli enti locali.
- 2. Il Piano è redatto in conformità alla struttura ed alle caratteristiche stabilite con apposito decreto del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, a cui, su iniziativa dell'ente, potranno essere aggiunti ulteriori indicatori ritenuti significativi.

TITOLO III -LA GESTIONE

Articolo 32 - Principi contabili della gestione

- 1. I responsabili dei servizi o Responsabili di Settore, cioe' i responsabili a cui e' affidata la gestione con il PEG sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza e della regolarità dell'azione amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione che costituiscono il sistema di bilancio.
- 2. I responsabili dei servizi sono responsabili dell'attendibilita', chiarezza e rigorosita' tecnica degli elementi in formativi resi disponibili anche ai fini della verifica di veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa di competenza del responsabile servizio finanziario.
- 3. Nell'espletamento della gestione i responsabili dei servizi adottano i modelli organizzativi ritenuti più funzionali per l'esercizio delle attività istituzionali e per il migliore raggiungimento dei risultati e perseguimento degli obiettivi. Essi altresì orientano la gestione al fine di rilevare le transazioni elementari, in modo tale che siano garantite:
 - informazioni attendibili sull'acquisizione delle entrate, sull'erogazione delle spese e sull'andamento complessivo della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente;
 - il monitoraggio e la conoscenza dei conti pubblici nazionali ed il rispetto dei criteri e dei valori di riferimento del Trattato istitutivo della Comunità Europea, attraverso l'applicazione del Piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 128/2011 e del SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli enti pubblici) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - Il principio della competenza finanziaria potenziata quale obiettivo prevalente del sistema informativo contabile
- 4. La gestione è altresì improntata al principio della coerenza interna, tale per cui le decisioni e gli atti non devono essere in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi programmati e non devono pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.

Sezione n. 1 - Gestione delle entrate

Articolo 33 - Le fasi di gestione dell'entrata

- 1. Le fasi di gestione dell'entrata sono le seguenti:
 - a) accertamento;
 - b) riscossione:
 - c) versamento.

Articolo 34 - Accertamento

- 1. L'accertamento dell'entrata si basa su idonea documentazione attraverso la quale il competente responsabile del servizio verifica:
 - a) la ragione del credito;
 - b) la sussistenza di idoneo titolo giuridico che supporta il diritto di credito;

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- c) il soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza nell'anno o negli anni successivi.
- 2. L'accertamento dell'entrata deve rispettare i principi della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale il diritto di credito deve essere registrato nelle scritture contabili quando nasce l'obbligazione certa liquida ed esigibile ed essere imputato nell'esercizio in cui viene a scadenza. Non può darsi luogo all'accertamento qualora manchi anche uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1.
- 3. I responsabili dei servizi devono attivarsi affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente.
- 4. Ove non diversamente disposto, il responsabile del servizio con il quale viene accertata l'entrata è individuato nel responsabile al quale l'entrata stessa è affidata con il piano esecutivo di gestione.
- 5. Il responsabile di cui al comma precedente attiva le procedure per l'accertamento e la riscossione ordinaria delle entrate.
- 6. Con proprio atto gestionale il responsabile del servizio che ha in carico l'entrata accerta il credito sulla base di idonea documentazione secondo le modalita' dettate dall'art. 179 del TUEL e ss.mm. e ii.
- 7. L'atto di accertamento di cui al comma 6 ha natura obbligatoria ed è emesso entro quindici giorni dalla data in cui si è perfezionata l'obbligazione e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio. Per le entrate di natura periodica o continuativa l'accertamento è emesso, di norma, con cadenza trimestrale ed in ogni caso entro il 30 giugno ed il 31 ottobre.
- 8. L'atto di cui al comma 7 indica altresì:

il capitolo/articolo di bilancio su cui imputare l'entrata;

il V° livello del codice del Piano dei conti finanziario;

il codice SIOPE:

la natura ricorrente o non ricorrente dell'entrata;

la natura vincolata dell'entrata;

il grado di esigibilità, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti;

la data di scadenza del credito.

Nel caso in cui l'acquisizione di entrata straordinaria comporti oneri o condizioni, il relativo accertamento deve dare atto della copertura finanziaria a carico del bilancio comunale.

9. Il responsabile del servizio finanziario, acquisiti gli atti di accertamento di cui al comma 7:

effettua il riscontro di tipo contabile e fiscale;

provvede all'annotazione nelle scritture contabili del relativo accertamento.

rende il parere o visto di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni e determinazioni che prevedono una minore entrata a carico del bilancio comunale.

Articolo 35 - Riscossione

- 1. La riscossione delle entrate consiste nel materiale introito delle somme dovute all'ente. Essa può avvenire:
 - mediante versamento presso la tesoreria comunale;

mediante versamento su conto corrente postale;

mediante versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, ecc.);

- a mezzo di casse interne, ivi compreso la cassa economale;
- a mezzo di apparecchiature automatiche.
- 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso emesso dal servizio finanziario, contenente tutti gli elementi previsti dall'articolo 180, comma 3, del TUEL. La redazione dell'ordinativo di incasso può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento.
- 3. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere della distinta contenente:
 - a) l'elenco dettagliato degli ordinativi emessi;
 - b) il totale della distinta stessa e delle precedenti:

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- **4.** Gli ordinativi di incasso sono firmati dal responsabile del servizio finanziario e sono trasmessi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza.
- 5. Le riscossioni effettuate dal tesoriere, anche in assenza degli ordinativi di incasso di cui ai commi precedenti, sono comunicate all'ente su supporti meccanografici o informatici, tempestivamente. L'ente provvederà, di norma, alla relativa regolarizzazione mediante emissione della reversale a copertura entro 60 giorni dall'incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto da parte del tesoriere.

Articolo 36 - Attivazione delle procedure di riscossione

- 1. Salvo diverse disposizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti, nei casi in cui non sia stabilita alcuna scadenza per la riscossione del credito il responsabile del procedimento di entrata provvede, entro 10 giorni dalla maturazione del credito, ad inviare apposita richiesta fissando un termine di pagamento non superiore a 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine il creditore è costituito in mora ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile. Dal giorno della costituzione in mora sono dovuti gli interessi legali fino alla data del pagamento.
- 2. In via del tutto eccezionale, il responsabile del procedimento di entrata può concedere dilazioni di pagamento, su richiesta dell'interessato, in caso di motivate e accertate difficoltà economiche e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali disciplinanti le diverse tipologie di entrata, qualora adottati.
- 3. Le modalità ed i tempi di rateizzazione delle entrate e la rinuncia alla riscossione per crediti di modesta entità sono disciplinati dallo specifico regolamento.
- 4. Il responsabile del servizio finanziario provvede a far pervenire ai responsabili dei servizi delle entrate i sospesi comunicati dal tesoriere ai fini della relativa regolarizzazione. A tal fine i responsabili delle entrate incassate devono attivarsi immediatamente, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, per la regolarizzazione del sospeso di tesoreria indicando il capitolo di entrata ed il relativo accertamento affinche' il responsabile del servizio finanziario possa provvedere all'emissione della reversale.

Articolo 37 - Versamento

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente entro i termini previsti dalla convenzione con il tesoriere.

Articolo 38 - Acquisizione di somme tramite conto corrente postale

- 1. Qualora lo richiedano le particolari caratteristiche di un servizio può essere autorizzata, in conformità alla normativa vigente, l'apertura di conto corrente postale intestato al singolo servizio.
- 2. L'autorizzazione deve essere effettuata con determinazione del responsabile del servizio finanziario. È fatto assoluto divieto a tutti i servizi/uffici di autorizzare l'apertura di conti correnti postali in difformità a quanto stabilito dal precedente comma.
- 3. I prelevamenti dai conti correnti postali sono disposti a firma del tesoriere dell'ente ed effettuati il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, ovvero il primo giorno utile successivo.

Articolo 39 - Acquisizione di somme tramite moneta elettronica

1. I versamenti effettuati da utenti dei servizi comunali tramite moneta elettronica, qualora previsto, confluiscono tra i fondi incassati dal tesoriere e contemporaneamente viene data informazione dei singoli versamenti acquisiti al servizio finanziario, il quale provvederà ad emettere gli ordinativi d'incasso non oltre 60 giorni dalla comunicazione e comunque entro il 31 dicembre.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

2. Il responsabile dell'incasso deve tempestivamente trasmettere al servizio finanziario su apposito modulo, gli estremi e la causale dell'avvenuto introito tramite moneta elettronica.

Articolo 40 - Acquisizione di somme tramite casse interne

- 1. Per la riscossione di entrate di modesta entita' che vanno riscosse immediatamente ed in contanti per non appesantire l'iter gravante sul cittadino-utente, la Giunta comunale puo' nominare degli "Incaricati interni della riscossione".
- 2. Questi non sono "agenti contabili" di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, confluendo la loro gestione, si fini della responsabilità contabile, in quella dell'Economo.
- 3. Per le riscossioni effettuate tramite cassa economale ed il riversamento in Tesoreria si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento economale.
- 4. Gli incaricati interni della riscossione versano le somme riscosse all'Economo comunale il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese, ovvero quando la giacenza di cassa supera euro 500,00 (cinquecento);

Articolo 41 - Acquisizione di somme tramite apparecchiature automatiche

- 1. L'acquisizione di somme tramite apparecchiature automatiche, qualora previste, è effettuata con prelievi periodici da parte del responsabile individuato, il quale provvederà ad eseguire tale operazione redigendo apposito verbale di riscontro, controfirmato dal responsabile del servizio interessato.
- 2. Le somme di cui al precedente comma confluiscono tra i fondi incassati dal tesoriere e contemporaneamente viene data informazione dei singoli versamenti acquisiti al servizio finanziario, il quale provvede ad emettere gli ordinativi d'incasso non oltre 60 giorni dalla comunicazione e comunque entro il 31 dicembre.

Articolo 42 - Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Agli effetti della vigilanza sulla gestione delle entrate, i responsabili del procedimento di entrata curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale. Essi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente e comunque entro il 30 giugno ed il 31 ottobre di ciascun esercizio, situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che determinino squilibri di bilancio.

Sezione n. 2 – Gestione delle spese

Articolo 43 - Le fasi di gestione della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:

impegno;

liquidazione;

ordinazione;

pagamento.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 44 - Impegno

- 1.L'impegno di spesa avviene nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
- 2. L'impegno costituisce l'atto finale della prima fase del procedimento di spesa attraverso il quale, a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata certa, liquida ed esigibile, sono determinati ed individuati i seguenti elementi costitutivi:
 - a) la somma da pagare;
 - b) il soggetto creditore;
 - c) la ragione del debito;
 - d) la scadenza del debito;
 - e) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;
 - f) gli esercizi di imputazione della spesa in ragione della scadenza delle obbligazioni;
 - g) il programma dei relativi pagamenti.
- 3. Ove non diversamente disposto, il responsabile del procedimento con il quale viene impegnata la spesa è individuato nel responsabile del servizio al quale la spesa stessa è affidata con il piano esecutivo di gestione.
- 4. Il responsabile del servizio che adotta la determinazione di impegno deve farsi carico della verifica di legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile. L'atto deve indicare, oltre agli elementi che costituiscono l'impegno, anche:
- 1. il V° livello del codice del Piano dei conti finanziario;
- 2. il codice SIOPE:
- 3. la natura ricorrente o non ricorrente della spesa;
- 4. la presenza di eventuali vincoli di destinazione;
- 5. le fonti di finanziamento e la eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- 6. l'anno di esigibilita'.
- 5. La determinazione deve altresì indicare gli eventuali ed ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quantificando, laddove possibile, gli oneri, sulla base di apposita istruttoria curata dal responsabile del procedimento.
- 6. Le determinazioni di impegno di spesa sono trasmesse al servizio finanziario e diventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Qualora non sia possibile rendere l'attestazione della copertura finanziaria, la determina viene restituita al servizio competente, con l'indicazione dei motivi ostativi.
- 7 Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile di servizio che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
- 8. Salvo casi di motivata urgenza, non è possibile assumere determinazioni di impegno oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Articolo 45 - Impegni automatici

- 1. Con la delibera di approvazione del bilancio e con le variazioni successive viene costituito automaticamente l'impegno di spesa, sui relativi stanziamenti per spese dovute:
 - per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi; per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori:
 - per le spese dovute in base a contratti o convenzioni pluriennali, a condizione che l'obbligazione giuridica sia esattamente determinata nel suo ammontare.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 2. Ai fini contabili il servizio finanziario provvede a registrare gli impegni per spese di cui al comma 1 sulla base di un atto ricognitorio (determina) emesso dal responsabile del servizio competente.
- 3. Per i contratti o convenzioni pluriennali nei quali non è esattamente determinato l'importo, il responsabile della spesa prenota ad inizio dell'anno un importo non superiore alla spesa registrata nell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. La liquidazione della spesa avviene sulla prenotazione in oggetto e fino a concorrenza della stessa. Ad esaurimento della prenotazione la stessa viene integrata dell'importo stimato necessario.

Articolo 46 - Validità dell'impegno di spesa

1. L'impegno di spesa si considera validamente assunto in presenza di:

un rapporto obbligatorio giuridicamente perfezionatosi entro il termine dell'esercizio avente i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità che fa gravare sull'ente una obbligazione pecuniaria imputata agli esercizi in cui la stessa viene a scadere e che potrà produrre nell'esercizio il pagamento di somme oppure la formazione di un debito da estinguere;

il visto attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

2. L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e, se non pagato entro il termine dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo, salvi i casi di impegni esigibili su annualità successive a quelle in corso.

Articolo 47 - Prenotazione d'impegno

- 1. La prenotazione di impegno costituisce una fase della spesa:
 - a) propedeutica alla successiva assunzione dell'atto di impegno;
 - b) funzionale alla definizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relative somme sul corrispondente stanziamento di bilancio.
- 2. Durante la gestione i responsabili di servizio possono effettuare una prenotazione di impegno connessa a: procedure di gara da esperire;
 - altri procedimenti amministrativi di spesa di tipo complesso per i quali si renda opportuno istituire un vincolo provvisorio sugli stanziamenti di bilancio.
- 3. La prenotazione dell'impegno è richiesta dal responsabile del servizio con propria determinazione, la quale deve indicare:
 - la fase preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il presupposto giuridicoamministrativo della richiesta di prenotazione,

l'ammontare della stessa;

- gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio di
- 4. Il provvedimento con cui viene effettuata la prenotazione dell'impegno è trasmesso al servizio finanziario per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e per le rilevazioni contabili consequenti.
- 5. La prenotazione di impegno si trasforma in impegno di spesa con il perfezionamento dell'obbligazione giuridica disposta a seguito dell'approvazione del verbale di aggiudicazione della gara ovvero a conclusione del procedimento amministrativo che sta alla base della prenotazione ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.
- 6. Ai fini dell'aggiornamento degli impegni nelle scritture contabili i responsabili dei servizi comunicano tempestivamente al servizio finanziario, mediante apposito provvedimento, l'avvenuto perfezionamento delle obbligazioni giuridiche e la trasformazione della prenotazione in impegno. In tale sede viene dato atto della corrispondenza tra la prenotazione e l'impegno ovvero richiesto l'allineamento della contabilità nel caso in cui l'impegno risulti inferiore alla prenotazione.
- 7. Per le spese di importo modesto, in relazione alle quali non è possibile determinare preventivamente il beneficiario e/o l'ammontare della spesa, è possibile effettuare una prenotazione di impegno e procedere alla formalizzazione dell'obbligazione giuridica a mezzo scambio di lettere commerciali o altri mezzi previsti

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

dall'ordinamento. Il responsabile del servizio competente dovrà procedere ad emettere, attraverso il gestionale di contabilità, il relativo buono d'ordine il quale darà evidenza dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione.

8. I provvedimenti di prenotazione di spesa corrente per i quali, entro il termine dell'esercizio, non si è perfezionata l'obbligazione giuridica esigibile nell'esercizio costituiscono economia di bilancio e concorrono alla formazione del risultato di amministrazione. In questo caso è fatto divieto di ordinare spese ai fornitori qualora l'obbligazione giuridica sia perfezionata oltre il termine del 31 dicembre.

Articolo 48 - Impegni relativi a spese di investimento

1. Gli impegni relativi alla realizzazione di opere pubbliche sono prenotati, a valere sull'intero quadro economico di spesa ed in base al cronoprogramma:

in occasione dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

in presenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata assunta sul quadro progettuale, diversa dalla progettazione.

- 2. Ai fini della corretta imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridiche, le determine di impegno o di prenotazione relative a spese di investimento devono essere corredate del relativo cronoprogramma, con indicazione dell'esigibilità delle entrate che ne costituiscono la fonte di finanziamento e della eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato.
- 3. A seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma è modificata l'imputazione della spesa e delle entrate correlate, ivi compreso il fondo pluriennale vincolato. In caso di finanziamento della spesa con contributi di altre amministrazioni, tali variazioni sono comunicate all'ente erogante ai fini dell'annotazione nelle relative scritture contabili.
- 4. Le prenotazioni assunte nell'esercizio per procedure di affidamento avviate ai sensi del comma 1 concorrono alla formazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le prenotazioni decadono e quali economie, concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, con contestuale riduzione del fondo pluriennale vincolato.
- 5. La copertura finanziaria delle spese d'investimento deve essere predisposta con riferimento all'importo complessivo della spesa.

Articolo 49 - Impegni pluriennali

- 1. Gli impegni pluriennali conseguenti ad obbligazioni perfezionate che estendono i loro effetti in più esercizi possono essere assunti nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 183 del TUEL.
- 2. L'assunzione di spese che impegnano più esercizi, ai sensi dell'art, 183 del TUEL, comma 6, lett. a), è subordinata alla loro espressa previsione nel bilancio e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza.
- 3. La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza, nei singoli esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio.
- 4. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, riferite alle ipotesi previste dall'art. 183 del TUEL, comma 6, lett. b), effettuate previa autorizzazione della Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenerne conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.
- 5. Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi, provvede d'ufficio il Servizio Finanziario all'inizio di ciascun esercizio, dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 50 - Modalità di esecuzione della spesa

1. Il responsabile del servizio formalizza la richiesta di esecuzione di lavori o di forniture di beni e servizi attraverso l'emissione di buoni d'ordine e comunque comunicando al fornitore, secondo le modalita' ritenute piu' idonee (fax, posta elettronica, ecc.), i seguenti dati:

il servizio/ufficio che ordina la spesa (codice ufficio);

il luogo presso cui la fornitura o l'esecuzione dei lavori deve essere eseguita;

la quantità e qualità dei lavori, beni e/o servizi ordinati;

le condizioni essenziali alle quali la stessa deve essere eseguita, inclusi i termini di pagamento;

il riferimento all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno;

il CIG (Codice Identificativo Gara) ed il CUP (ove necessario);

la clausola di assunzione degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

casi particolari IVA: indicazione se prestazione in ambito istituzionale o commerciale.

- 2. Il responsabile del procedimento di spesa assicura la massima rispondenza dei documenti di spesa con i codici gestionali SIOPE e con il codice del piano dei conti. Non è ammesso l'utilizzo del criterio di prevalenza.
- 3. Non può farsi luogo all'ordinazione delle spese conseguenti agli atti con cui sono assunti i relativi impegni, se tali atti non sono divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

Art. 51 – Accettazione e registrazione delle fatture

1. Le fatture elettroniche sono accettate secondo le modalita' e nei termini di cui al Decreto MEF n. 55 del 03/04/2013 e ss.mm. e ii., previa verifica:

della regolarità contabile e fiscale;

della corrispondenza della fattura con le clausole contrattuali e della completezza della stessa.

- 2. Le fatture, parcelle, note e simili sono rifiutate qualora presentino irregolarità, errori o inesattezze non meramente formali, tra i quali la mancata indicazione degli estremi dell'impegno e del codice CIG e CUP (ove previsti), mancata indicazione assolvimento del bollo (ove previsto);
- 3. Il sistema informativo contabile assicura la tenuta del registro delle fatture nel quale sono annotate, contestualmente alla loro accettazione:
- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) l'ufficio destinatario della spesa:
- e) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- f) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- g) la descrizione delle

prestazioni, forniture e

lavori eseguiti;

- h) l'imponibile, l'IVA e l'importo totale;
- i) la scadenza della fattura;
- I) gli estremi dell'impegno oppure del capitolo di spesa o analoghe unità gestionali sul quale verrà effettuato il pagamento, con distinzione di spese correnti e spese in conto capitale;
- m) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA e l'assoggettabilità allo split payment;
- n) il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- o) il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 52 - Liquidazione

- 1. La liquidazione della spesa è la fase gestionale successiva all'impegno e consiste nella definizione, sulla base della documentazione comprovante il diritto acquisito del creditore, della somma da pagare, nei limiti dell'impegno regolarmente assunto.
- 2. La liquidazione della spesa si articola nelle seguenti fasi:
 - nella verifica da parte del responsabile del procedimento, che le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle altre eventuali condizioni contrattuali;
 - nell'adozione dell'atto da parte del responsabile del servizio competente, con il quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la liquidazione in suo favore dell'importo dovuto con riferimento all'impegno assunto ed al pertinente stanziamento di bilancio, in quanto l'obbligazione e' divenuta effettivamente esigibile.
- 3.La natura esigibile della spesa e' determinata sulla base dei principi contabili applicati, allegati al D.Lgs. n. 118/2011, riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso possono essere considerate esigibili e quindi liquidabili le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il Responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilita' valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa e' liquidabile in quanto la prestazione e' stata resa o la fornitura e' stata effettuata nell'anno di riferimento.
- 4. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità della spesa alla legge, allo statuto, ai regolamenti e agli atti fondamentali dell'ente.
- 5. L'assunzione in carico dei beni acquistati deve essere preceduta da un rigoroso accertamento circa l'esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche ed ai campioni.
- 6. Nel caso in cui il responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura ed il pagamento delle relative somme, è tenuto a contestare al creditore ogni irregolarità e difetto riscontrato, informando, per conoscenza, il servizio finanziario affinche' provveda ad escludere dal calcolo dell'indicatore della tempestivita' dei pagamenti i periodi in cui la somma e' inesigibile.
- 7. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione.
- 8. Per ogni fattura ricevuta, il servizio competente provvede ai seguenti adempimenti:
 - controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
 - accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
 - verifica la regolarità dei conteggi tecnici e l'osservanza delle disposizioni fiscali specifiche in materia.

Al termine di tale procedura, il responsabile del servizio emette l'atto di liquidazione.

- 9. L'atto di liquidazione viene sottoscritto dal responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. Esso deve essere corredato da tutta la documentazione atta a comprovare il diritto acquisito dal creditore. Fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti, esso deve contenere:
 - a) la causale e gli estremi del provvedimento che ha autorizzato la spesa;
 - b) le generalità del creditore o dei creditori;
 - c) la somma dovuta e la relativa scadenza di pagamento, indicando giorno, mese, anno;
 - d) l'imputazione contabile (capitolo/articolo e impegno);
 - e) le modalità di pagamento, da effettuarsi prioritariamente mediante bonifico bancario o postale;
 - f) eventuali economie di gestione rispetto alla somma impegnata
 - g) l'eventuale iscrizione del bene in inventario
 - h) il CIG (ove richiesto) ed il CUP (ove richiesto)
 - i) il c/c dedicato
- 10. Il servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa è tenuto a richiedere al creditore la formale dichiarazione sulle esatte generalità, ragione sociale e modalità di pagamento se diverse da quelle già acquisite alla banca dati del servizio finanziario o non desumibili dalla fattura.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 11. L'atto di liquidazione, firmato dal responsabile del Servizio competente, è inoltrato al Servizio Finanziario per il controllo di regolarità dell'atto e di conformità rispetto all'impegno almeno 10 (dieci) giorni antecedenti la scadenza del debito.
- 12. Fino all'adeguamento delle procedure elencate alle disposizioni obbligatorie in tema di "amministrazione digitale", l'atto di liquidazione potra' essere redatto su modello cartaceo.

Articolo 53 - Regolarità contributiva

- 1. Compete al servizio che ha ordinato la spesa l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002 e di cui all'articolo 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, necessario ai fini della liquidazione delle fatture derivanti da contratti pubblici per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ovvero l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi previsti dalla legge.
- 2. Copia semplice del DURC deve essere allegato all'atto di liquidazione, in alternativa potrà essere indicato il numero di documento, la data di emissione e quella di scadenza nonché le relative risultanze ovvero gli estremi della dichiarazione sostitutiva.
- 3. In caso di DURC irregolare in sede di liquidazione della fattura l'ufficio/servizio che ha ordinato la spesa effettuerà presso gli enti competenti gli accertamenti necessari a quantificare l'esposizione debitoria del soggetto creditore. In tal caso l'atto di liquidazione dovrà riportare distintamente le somme da liquidare agli istituti competenti (INPS/INAIL o Casse edili) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 54 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Il pagamento di somme connesse alla esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nonché di finanziamenti pubblici a favore di concessionari a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture deve avvenire nel rispetto delle norme previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.
- 2. Ai fini di cui al comma 1:
- a) le dichiarazioni di conto dedicato rilasciate dai fornitori (e le successive variazioni) sono acquisite dai responsabili della spesa e trasmesse al servizio finanziario, per l'aggiornamento dell'anagrafica del creditore nel relativo programma gestionale di contabilità;
- b) l'ufficio/servizio che ordina la spesa acquisisce e comunica al fornitore il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP). Gli stessi codici sono altresì comunicati al servizio finanziario in sede di determinazione di impegno ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili e l'inserimento nei mandati di pagamento:
- c) l'ufficio/servizio che ha ordinato la spesa verifica la corrispondenza delle coordinate bancarie/postali indicate sulla fattura con quelle indicate sulla dichiarazione di conto corrente dedicato e, in caso negativo, effettua le verifiche del caso presso il fornitore;
- d) i relativi pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante strumenti tracciabili.
- 3. L'atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario deve contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP, conto dedicato, strumenti di pagamento tracciabili). Eventuali casi di esclusione dagli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 dovranno essere espressamente e motivatamente indicati nell'atto medesimo mediante l'inserimento di apposita dicitura riportante: "Dato atto che i relativi pagamenti sono esclusi dagli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in quanto rientranti in una delle ipotesi contemplate nella determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 ovvero nella Tabella 1) allegata al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 98/2014) e successive integrazioni.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 1. L'ordinazione è la fase intermedia tra la liquidazione della spesa e la materiale erogazione della somma di denaro da parte del tesoriere dell'ente e consiste nella disposizione impartita al tesoriere, attraverso il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.
- 2. I mandati di pagamento sono emessi dalla competente unità operativa del servizio finanziario con riguardo alla scadenza della fattura, previa verifica dell'assenza di morosita' fiscali del creditore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 (ove dovuto).
- 3. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi distintamente a favore di diversi creditori.
- 4. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, o in caso di temporanea assenza da un suo delegato, e sono trasmessi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza. Ogni mandato di pagamento contiene gli elementi previsti dall'articolo 185, comma 2, del TUEL.
- 5. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere della distinta contenente:
 - a) l'elenco dettagliato dei mandati emessi;
 - b) il totale della distinta stessa e delle precedenti.
- 6. Dell'emissione dei mandati di pagamento va dato tempestivo avviso ai creditori, affinché possano procedere all'incasso presso il tesoriere. Tale adempimento si intende assolto nel caso di fornitori in relazione alle informazioni accessibili tramite il sito web dell'Ente.
- 7. Salvo scadenze di rito, di legge o di casi eccezionali debitamente motivati, l'emissione dei mandati di pagamento è sospesa dal 20 dicembre dell'anno in corso.
- 8. Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere o dar quietanza, l'atto di procura o la copia autenticata di esso dovrà essere rimesso al Servizio Finanziario cui spetta la predisposizione del mandato. I titoli di spesa dovranno essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore stesso o del suo procuratore. Nei mandati successivi si farà sempre menzione di quello a cui è stato unito l'atto di procura. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore tutta la documentazione relativa dovrà essere rimessa dagli interessati al Servizio dell'Ente che ha disposto la spesa. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore od all'erede del creditore unendo l'atto che attesti tale qualità al mandato di pagamento. L'atto stesso dovrà essere richiamato nei mandati successivi.
- 9. Il pagamento è la fase conclusiva del procedimento di spesa attraverso il quale il tesoriere dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza dei rispettivi interventi stanziati nel bilancio con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

Articolo 56 - Pagamenti in conto sospesi

- 1. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da:
 - 1. obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, delegazioni di pagamento e altre disposizioni di legge;
 - 2. esecuzioni forzate a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche in assenza del relativo mandato di pagamento.
- 2. Il tesoriere effettua altresì il pagamento di spese fisse e ricorrenti, come rate di imposte, tasse e canoni di utenza, previa formale richiesta scritta del responsabile del servizio finanziario denominata "carta contabile di addebito".
- 3. I pagamenti di cui ai commi precedenti vengono effettuati dal tesoriere, come previsto dalla vigente convenzione di tesoreria.
- 4. La regolarizzazione mediante emissione dei mandati di pagamento deve avvenire da parte del servizio finanziario entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento e, comunque, entro il termine del mese di competenza.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Sezione n. 3 – Le variazioni nel corso della gestione

Articolo 57 - Variazioni di bilancio

- 1. Il bilancio di previsione finanziario può subfre variazioni nel corso dell'esercizio con riferimento agli stanziamenti di competenza e di cassa, con le modalità e le competenze previste dall'art. 175 del TUEL.
- 2. Nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario e tutti gli equilibri previsti dall'ordinamento contabile per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti.
- 3.Le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale dell'Ente, salvo quelle previste dall'art. 175, comma 5-bis e 5-quater del TUEL.

Articolo 58 - Procedura per le variazioni di bilancio di competenza consiliare

- 1. La richiesta di variazione di bilancio viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario in tempo utile, almeno 20 giorni prima, al fine di attivare il procedimento e predisporre la relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, corredata del parere dell'Organo di revisione contabile. La richiesta deve essere debitamente motivata.
- 2. In via d'urgenza la Giunta Comunale può apportare variazioni al bilancio di previsione rientranti nelle competenze esclusive del Consiglio Comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 175, comma 4, del TUEL. Le circostanze che hanno reso necessaria la surroga dei poteri inerenti la variazione di bilancio da parte della Giunta Comunale devono essere esplicitamente indicate e analiticamente motivate nella delibera.

Articolo 59 - Assestamento generale di bilancio

1. Mediante la variazione di assestamento generale, da deliberare entro il 31 luglio di ciascun anno da parte del Consiglio, si attua:

la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011.

- 2. La variazione di assestamento generale di bilancio non è surrogabile dalla giunta comunale mediante variazione di bilancio disposta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del TUEL.
- 3. La proposta di assestamento generale di bilancio è predisposta dal servizio finanziario, sulla base delle risultanze contabili complessive e delle evidenze comunicate dai singoli responsabili dei servizi.

Articolo 60 - Variazioni di competenza della Giunta Comunale e variazioni al piano esecutivo di gestione

- 1. Sono di competenza della Giunta Comunale le variazioni al Piano esecutivo di gestione, ad eccezione di quelle di cui all'art. 175 comma 5-quater, e le variazioni di cui all'art. 175 comma 5-bis. Le variazioni bilancio adottate ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
- 2. Qualora i responsabili dei servizi ritengano necessaria una modifica del piano esecutivo di gestione, sia essa di natura programmatica e/o contabile, trasmettono la relativa proposta di variazione alla Giunta Comunale.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 3. La proposta deve essere corredata da una motivata relazione contenente tutti gli elementi di analisi, le motivazioni degli scostamenti e delle mutate esigenze nonché ogni altra valutazione tecnico-gestionale a supporto della richiesta di variazione.
- 4. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali, senza prevedere rideterminazioni della dotazione finanziaria.
- 5. La Giunta motiva per iscritto, entro 15 giorni, la mancata accettazione.

Articolo 61 - Variazioni di competenza dei responsabili di servizio

- 1. Sono di competenza del responsabile del servizio finanziario le variazioni di bilancio e di PEG previste dall'art. 175, comma 5-quater, del TUEL.
- 2. Le variazioni di cui al punto 1 sono disposte con determinazione dal responsabile del servizio finanziario, su richiesta scritta e motivata dei responsabili dei servizi interessati e sono comunicate trimestralmente alla Giunta Comunale ed all'Organo di Revisione.
- 3. Tali determinazioni sono inoltre comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 62 – Prelevamenti dai fondi di riserva

- 1. Nel bilancio di previsione è stanziato un fondo di riserva di competenza secondo quanto disposto dall'articolo 166 del Tuel. Ai fini dell'innalzamento della quota minima del fondo di riserva prevista dal comma 2-ter del citato articolo, il ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione deve intendersi riferito alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale.
- 2. Nel bilancio di previsione è altresì stanziato un fondo di riserva di cassa di importo non inferiore allo 0,2% delle spese finali.
- 3. L'utilizzo dei fondi di riserva è disposto con deliberazione della Giunta con le modalità di cui all'art. 176 del TUEL entro il 31 dicembre dell'esercizio.
- 4. Il responsabile del servizio che necessita di risorse per esigenze straordinarie o per rimpinguare dotazioni degli interventi di spesa correnti insufficienti, avanza richiesta di prelevamento dal fondo di riserva indicando la relativa somma, l'intervento di bilancio che si intende impinguare e la relativa motivazione. La richiesta deve essere trasmessa al responsabile del servizio finanziario, di norma, almeno 15 giorni prima. Il responsabile del servizio finanziario, previa verifica della capienza del fondo, predispone l'atto da sottoporre alla Giunta Comunale senza indugio e comunque entro il termine indicato nella richiesta di variazione, per affrontare l'esigenza straordinaria.
- 5.In occasione dei prelievi dal fondo disposti al termine dell'esercizio non opera la quota di riserva destinata alla copertura di spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- 6. Le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva sono comunicate al Consiglio, per gli adempimenti di cui all'art. 166, comma 2, del TUEL. Tale comunicazione è effettuata nella prima seduta utile successiva alla loro adozione.
- 7.Ai prelevamenti dai fondi spese per passività potenziali di cui all'art. 176 del TUEL si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, in quanto compatibili.

TITOLO IV - PARERI, CONTROLLI, SEGNALAZIONI

Sezione n. 1 – Pareri e visti

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 1. Il parere di regolarità tecnica rappresenta lo strumento attraverso il quale viene svolto il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2. I contenuti e le modalità di rilascio del parere di regolarità tecnica sono disciplinati dall'apposito regolamento sui controlli interni approvato ai sensi dell'articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3. Il responsabile del servizio, con la sottoscrizione delle determinazioni o con il parere di regolarità tecnica posto sulle proposte di deliberazione, attesta la sussistenza del requisito che consente:
 - durante il periodo di esercizio provvisorio, il superamento del vincolo di impegnabilità in dodicesimi delle spese che sono tassativamente regolate dalla legge, non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi all'ente;
 - durante il periodo di gestione provvisoria, il superamento del vincolo assoluto di non impegnabilità per le spese che conseguono da obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, che sono dovute in forza di obblighi tassativamente regolati dalla legge ovvero devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi;
 - in presenza di rendiconto deliberato che rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio o presenti disavanzo di amministrazione e nelle more dell'adozione di provvedimenti consiliari di riconoscimento e finanziamento o di ripiano, di impegnare spese esclusivamente per servizi espressamente previsti dalla legge ovvero spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Articolo 64 - Parere e visto di regolarità contabile

- 1. Il parere o visto di regolarità contabile rappresenta lo strumento attraverso il quale viene svolto il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto del regolamento dei controlli interni approvato ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2. È sottoposta al parere di regolarità contabile qualsiasi proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 3. E' sottoposta al visto di regolarità contabile qualsiasi determinazione del responsabile del servizio che comporti impegno contabile di spesa e/o diminuzione dell'entrata.
- 4. In nessun caso il parere contabile puo' riguardare gli aspetti di merito e/o legittimita' dell'atto.

Articolo 65 – Attestazione della copertura finanziaria della spesa

- 1. L'attestazione di copertura finanziaria è resa dal responsabile del servizio finanziario sugli atti che comportano impegno di spesa o prenotazione di impegno. Essa garantisce l'effettiva disponibilità della spesa sui competenti stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario e del PEG.
- 2. Nelle proposte di deliberazioni cui consegue impegno di spesa o prenotazione d'impegno, la copertura è data dal responsabile del servizio finanziario in sede di parere regolarità contabile.
- 3. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria nei limiti delle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
- 4. L'attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è resa dopo che l'entrata sia stata accertata e nei limiti del correlato accertamento.
- 5. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo.
- 6. Il Responsabile del servizio, che propone la deliberazione o determinazione, e' responsabile della quantificazione degli oneri diretti e/o indiretti a carico dell'Ente derivanti dall'atto proposto e della loro esatta indicazione nello stesso.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

7. L'attestazione di copertura finanziaria sui provvedimenti riferiti a spese d'investimento, finanziati con entrate straordinarie, e' resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento.

Articolo 66-Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario

- 1. Il responsabile del servizio finanziario è obbligato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 153 del TUEL, a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e i vincoli di finanza pubblica. Egli è altresì tenuto a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
- 2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
- 3. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese ovvero dei vincoli di finanza pubblica, il responsabile del servizio finanziario comunica contestualmente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL.
- 4. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinata. Il parere relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese, previste per legge, il cui il mancato intervento arrechi danno patrimoniale all'ente.
- 5. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento:
 - al sindaco;
 - al presidente del consiglio comunale;
 - al segretario:
 - all'organo di revisione;
 - alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.

6. Il Sindaco provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta della Giunta Comunale la discussione della segnalazione del responsabile del servizio finanziario. La Giunta Comunale provvede ad adottare o a proporre al Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Su tali provvedimenti, oltre ai pareri di legge, deve essere acquisito il parere dell'organo di

revisione. Fino all'esecutività del provvedimento in oggetto è sospeso il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 67 - Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni.

- 1. Sono inammissibili e improcedibili le deliberazioni di consiglio o di giunta che risultino in contrasto con il Documento Unico di Programmazione, con il bilancio di previsione o con il Piano esecutivo di gestione.
- 2. Si intendono tali quelle deliberazioni che:
 - a) non rispettano le finalità dei programmi contenuti nel DUP;
 - b) sono incompatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento;
 - c) sono incompatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento del DUP.
 - d) sono incompatibili con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma di spesa;
 - e) risultano non in linea con gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 3. Le proposte di deliberazione non coerenti con il DUP per difformita' o contrasto con gli indirizzi e le finalita' dei programmi sono da considerarsi inammissibili. Le proposte che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilita' tra le fonti di finanziamento e le finalita' della spesa ovvero tra le risorse disponibili e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo programma sono da considerarsi improcedibili.
- 4. I responsabili dei servizi, per mezzo del parere di regolarità tecnica, il responsabile del servizio finanziario, per mezzo del parere di regolarità contabile, o il Segretario comunale, per le proposte di deliberazione che, in quanto meri atti di indirizzo, non necessitano di pareri, effettuano un'azione di controllo preventivo sulla coerenza delle proposte di deliberazione con il DUP.

Sezione n. 2 – Salvaguardia e debiti fuori bilancio

Articolo 68 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

- 1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
- 2. Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio e' inserito contabilmente durante la gestione e nelle variazioni di bilancio. L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL, dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal presente regolamento.
- 3. Il responsabile del servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi e, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede a:
 - a) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (variazione di bilancio);
 - b) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, ivi compreso l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- 4. Il responsabile del servizio finanziario propone le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
- 5. L'analisi delle informazioni gestionali pervenute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:
 - per l'entrata, lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato degli accertamenti;
 - per l'uscita, lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni.
- 6. I Responsabili dei servizi rispondono direttamente dell'attendibilita' e rigorosita' tecnica degli elementi informativi da loro resi.

Articolo 69 - Provvedimenti del consiglio in ordine agli equilibri di bilancio

- 1. Il Consiglio Comunale provvede:
 - entro il 31 luglio
 - entro il 30 novembre

di ogni anno ad effettuare, tramite specifica deliberazione, la verifica circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio dando atto del permanere degli equilibri ovvero adottando i provvedimenti necessari a garantire il pareggio di bilancio.

2. In tale sede adotta eventualmente, con delibera, gli altri provvedimenti di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL.

Articolo 70 - Debiti fuori bilancio

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 1. Costituisce debito fuori bilancio una obbligazione pecuniaria valida giuridicamente ma non perfezionata contabilmente, connessa al conseguimento di un fine pubblico.
- 2. Compete al Consiglio Comunale il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3. Con il provvedimento con cui il Consiglio comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio vengono individuati i mezzi finanziari per la loro copertura attraverso una diversa distribuzione delle risorse o l'utilizzo di nuove, al fine di riconciliare l'aspetto giuridico e contabile del debito.
- 4. La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio è esclusiva, non surrogabile o assumibile da altri soggetti. Essa permane anche nel caso in cui in bilancio siano previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali eventualità.

Articolo 71 - Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio

- 1. Il responsabile del servizio interessato o chiunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio finanziario, al segretario comunale ed al sindaco, evidenziando la necessità del ricorso alla procedura d'urgenza di cui al successivo comma 5.
- 2. A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il responsabile del servizio interessato predispone una dettagliata relazione che contiene, in particolare:
 - a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
 - b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
 - c) nelle ipotesi di cui alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
 - d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;
 - e) la formulazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.
- 3. Spetta al responsabile del servizio finanziario l'individuazione dei mezzi finanziari a copertura dei debiti, motivando la eventuale necessità di fare ricorso ai mutui per la copertura dei debiti riconducibili a spese di investimento, ove non si possano utilizzare altre risorse. Il parere di regolarità contabile rilasciato sulla proposta di deliberazione contiene anche l'attestazione in ordine alla regolarità dei mezzi di copertura, nel rispetto della normativa vigente.
- 4. La proposta di deliberazione del consiglio comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio compete al responsabile del servizio interessato, il quale con l'apposizione del parere di regolarità tecnica attesta, tra gli altri, la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito.
- 5. In tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato in via d'urgenza mediante convocazione del consiglio comunale entro 30 giorni dal manifestarsi dell'evento.
- 6. La delibera consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è disposta in via autorizzatoria preventiva ed è condizione per il relativo pagamento dell'obbligazione sottostante.

Sezione n. 3 – Controllo degli equilibri finanziari

Articolo 72 - Finalità del controllo sugli equilibri finanziari

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è il sistema attraverso il quale si verifica, durante tutto l'arco dell'esercizio, il permanere degli equilibri complessivi di bilancio, e in caso di accertamento negativo, si adottano gli opportuni correttivi volti a prevenire situazioni di squilibrio presenti o future. Esso ha la funzione di assicurare una corretta gestione del bilancio, monitorando costantemente gli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa, gli equilibri di finanza pubblica e gli equilibri connessi alla gestione degli organismi esterni.
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e del Regolamento dei controlli interni nella parte compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 73 - Oggetto del controllo

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari ha per oggetto:
- a. equilibrio economico-finanziario ed equilibrio finale;
- b. equilibri di cassa;
- c. equilibri derivanti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- d equilibri nella gestione dei residui.
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta altresì la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni. Per l'espletamento di tale controllo l'unita' organizzativa che esercita il controllo sulle partecipate segnala tempestivamente qualsiasi fatto che possa incidere sugli equilibri del bilancio dell'Ente.

Articolo 74 - Fasi del controllo sugli equilibri finanziari

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari si articola nelle seguenti fasi:
- a) preventiva, anche attraverso l'elaborazione di obiettivi connessi al perseguimento degli equilibri finanziari;
- b) concomitante: consiste nella verifica del permanere degli equilibri finanziari durante tutta la gestione, tale controllo trova evidenza in occasione della salvaguardia degli equilibri;
- c) successiva: mediante elaborazione di indici e parametri finanziari e gestionali di risultato.

Articolo 75 - Il monitoraggio degli equilibri finanziari

- 1. I responsabili dei servizi sono tenuti ad orientare la gestione al costante perseguimento degli equilibri finanziari per quanto riguarda la gestione di competenza, la gestione di cassa e la gestione dei residui, anche attraverso gli specifici obiettivi elaborati ed attribuiti in sede di PEG.
- 2. A tal fine essi sono tenuti a segnalare tempestivamente al responsabile del servizio finanziario qualsiasi fatto, circostanza o elemento di cui sono a conoscenza dal quale possa derivare, direttamente o indirettamente, un pregiudizio all'equilibrio finanziario ovvero alla situazione economico-patrimoniale dell'ente.
- 3.In occasione della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario, tenuto conto delle evidenze contabili dell'ente e delle eventuali segnalazioni pervenute ai sensi del comma 2:
 - verifica il permanere degli equilibri finanziari sotto tutti i suoi aspetti;
 - suggerisce eventuali azioni correttive volte al mantenimento degli equilibri.
- 4. Qualora la gestione di competenza o dei residui evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri di finanza pubblica, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.
- 5.Il controllo sugli equilibri di bilancio e' svolto costantemente. Attraverso i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 si formalizza l'attivita' di controllo.
- 6. Le disposizioni dettate dalla Sezione 3 (tre) Tit. IV del presente regolamento sostituiscono le norme contenute nel vigente Regolamento dei controlli interni.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 76 - Programmazione degli investimenti

- 1. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante nell'approvare il progetto dell'investimento:
 - 1. dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione;
- 2. assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri:
 - 3. individua i tempi della realizzazione allegando i cronoprogrammi.

Articolo 77 - Piani economico-finanziari

- 1. Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui e di prestiti obbligazionari, destinati all'esercizio di servizi pubblici, di importo superiore a 500.000 euro, il Consiglio comunale deve, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. n. 267/2000, con apposito atto, approvare un piano economico-finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e al fine della determinazione delle tariffe.
- 2. La deliberazione che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto necessario di legittimità della deliberazione di approvazione dell'investimento e dell'assunzione del mutuo o dell'emissione del prestito obbligazionario.
- 3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico-finanziario dell'opera e in misura tale da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, e i ricavi.
- 4.1 piani economico-finanziari devono essere redatti dai servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal responsabile e trasmessi al servizio finanziario per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione di approvazione. Essi saranno successivamente inoltrati agli istituti preposti a fornire l'assenso ai piani stessi.
 - 5. Il piano economico-finanziario è suddiviso in quattro parti:
 - a) la prima parte comprende una descrizione compiuta dell'intervento, la durata dell'ammortamento del mutuo, il tasso di interesse e la misura di eventuali concorsi di altri enti pubblici, nonché la previsione dei tempi di realizzazione dell'opera e dell'anno nel quale la stessa potrà essere attivata e avranno inizio le spese di gestione e di funzionamento;
 - b) la seconda parte è relativa agli oneri annui di gestione e funzionamento. Essa riassume la stima dei maggiori oneri annui di gestione e funzionamento relativi alle spese di:

personale;

illuminazione e consumi energetici per riscaldamento;

manutenzione ordinaria;

pulizia:

assicurazioni:

acquisto materiali per la gestione;

energia per acquedotti, depuratori e altri impianti tecnologici;

spese varie e diverse da quelle indicate ai punti precedenti;

importo rate di ammortamento annuo del mutuo.

c) la terza parte consiste nella tabella dimostrativa dell'equilibrio economico-finanziario ed accerta l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e al fine della determinazione delle tariffe, e specifica:

il rapporto tra i finanziamenti raccolti e il capitale investito;

l'entità dei costi di gestione dell'opera desunti dal totale della parte seconda;

i ricavi normalmente attivabili dalla realizzazione dell'opera;

la qualità del servizio offerto a seguito dell'attuazione dell'investimento;

la corrispondenza tra costi e ricavi.

d) la quarta parte rappresenta il piano di finanziamento in base al quale, partendo dal totale delle spese di ammortamento e di gestione, individua la spesa corrente da porre a carico del bilancio quali fondi necessari per il funzionamento dell'opera.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 78 - Fonti di finanziamento

- 1. Per l'attivazione degli investimenti l'ente utilizza, di norma le seguenti entrate:
 - a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - b) avanzi di bilancio, costituiti da saldi finanziari positivi;
 - c) entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti di beni patrimoniali, riscossione di crediti, permute, proventi da contributi per permessi di costruire;
 - d) entrate da contributi statali, regionali, provinciali o fondi UE destinati agli investimenti e contributi da privati destinati agli investimenti;
 - e) avanzo di amministrazione;
 - f) mutui passivi;
 - g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Articolo 79 - Ricorso all'indebitamento

- 1. Il ricorso all'indebitamento, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, è ammesso esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
- 2. La gestione dell'indebitamento dovrà tenere conto della duplice esigenza di riduzione dei costi della provvista e di mantenimento dell'equilibrio finanziario, con particolare riguardo al rischio di esposizione dei tassi alle oscillazioni del mercato e alla costanza del livello di rigidità della spesa per rimborso di prestiti.
- 3. Il responsabile del servizio, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, effettuerà la scelta della tipologia di finanziamento e della relativa durata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) andamento del mercato finanziario;
 - b) struttura dell'indebitamento del comune;
 - c) entità dell'opera da finanziare e sua utilità nel tempo.
- 4. Nel rispetto di quanto stabilito dal Principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il ricorso all'indebitamento avviene quando non sia possibile l'utilizzo di entrate correnti, entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, contributi agli investimenti e da trasferimenti di capitale o di quote di avanzo di amministrazione.

Articolo 80 - Fidejussioni

- 1. Il Consiglio dell'Ente, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei soggetti e nei limiti di cui all'art, 207 del TUEL.
- 2. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni concorrono alla formazione del limite di cui all'art. 204 del TUEL.
- 3. Sulla proposta di deliberazione consiliare deve essere acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile dell'ente, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VI - LA TESORERIA

Articolo 81 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, con i compiti definiti dall'ordinamento, viene affidato ai soggetti previsti dalla legge, così come indicati all'art. 208 del TUEL, sulla base di uno schema di convenzione approvata dal Consiglio Comunale, a seguito di gara ad evidenza pubblica da esperirsi tra i soggetti abilitati a svolgere il suddetto servizio.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni che costituiscono la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni di legge regolamentari o convenzionali.
- 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono eseguite nel rispetto della vigente disciplina normativa in materia di tesoreria unica (Legge n. 720/1984 e successive modificazioni) ove ne ricorra l'obbligo di applicazione.
- 4. Lo svolgimento del servizio di tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici o telemetici con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente ed il tesoriere.
- 5. Ogni deposito, comunque costituito, compresi i conti correnti postali sono intestati al Comune e sono gestiti dal Tesoriere.
- 6. Il Tesoriere e' agente contabile dell'Ente.
- 7. La durata del contratto di tesoreria e' di norma pari a 5 anni e puo' essere rinnovato, sussistendone le condizioni di legge, per una volta.

Articolo 82 - Convenzione di tesoreria

- 1. I rapporti tra il comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e da apposita convenzione che, in particolare deve stabilire:
 - a) la durata del servizio
 - b) le modalita' e l'orario per l'espletamento del servizio
 - c) l'oggetto del servizio di tesoreria
 - d) le anticipazioni di cassa
 - e) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui
 - f) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie
 - g) i documenti del comune da trasmettere al tesoriere
 - h) l'assunzione di responsabilita' di cui all'art. 211 del TUEL.

Articolo 83 - Obblighi del Comune

- 1. Per consentire il corretto svolgimento delle funzioni affidate al Tesoriere, l'Ente deve trasmettere, tramite il Servizio finanziario, la seguente documentazione:
 - a) copia del bilancio di previsione, approvato e divenuto esecutivo;
 - b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di variazioni del bilancio e dei prelevamenti dal fondo di riserva;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi presunti al 1[^] gennaio e l'elenco di quelli definitivi ad avvenuta approvazione del rendiconto di gestione;
 - d) copia della deliberazione di nomina dell'Organo di revisione;
 - e) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente, per i quali il Tesoriere e' tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli istituti mutuanti e alle scadenze stabilite, con comminatoria di mora in caso di ritardato pagamento;
 - f) copia del presente regolamento, approvato ed esecutivo.

Articolo 84 - Obblighi del Tesoriere

- 1. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e dalla convenzione che regola il servizio.
- 2. A tal fine, deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese nonche' la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell'ente.
- 3. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornate le proprie scritture contabili, con particolare riferimento ai seguenti registri e documenti:
 - a) giornale di cassa;
 - b) verbali delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie.
- 4. Il Tesoriere, inoltre, deve:

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- a) rilasciare quietanza per ogni somma riscossa, numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario;
- b) annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata, direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica;
- c) segnalare giornalmente le riscossioni ed i pagamenti effettuati in assenza dei corrispondenti ordinativi;
- d) provvedere agli accantonamenti per effettuare, in relazione alla notifica delle delegazioni di pagamento dei mutui contratti, il versamento alle scadenze delle somme dovute agli istituti creditori, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento;
- e) versare, alle rispettive scadenze, sul conto di tesoreria l'importo delle cedole maturate sul titoli di proprieta' dell'ente.
- 5. Il Tesoriere e' responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento ; e' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.

Articolo 85 - Anticipazione di tesoreria

- Il Responsabile del servizio finanziario, in esecuzione di apposita delibera della Giunta comunale, puo' richiedere al Tesoriere la concessione di anticipazione di tesoreria.
- 2. Le anticipazioni di tesoreria possono essere concesse entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli accertate con il rendiconto del penultimo esercizio precedente, salvo diverse disposizioni di legge.
- 3. Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' ed i termini indicati nella convenzione di tesoreria.

Articolo 86 - Gestione di titoli e valori

- 1. Il tesoriere assume l'obbligo di gestire:
 - 1) titoli e i valori di proprietà dell'ente
 - 2) i titoli e i valori depositati da terzi per cauzioni e per spese contrattuali e d'asta a favore dell'ente.
- 2. I depositi e i prelievi sono disposti tramite ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, datati e numerati, emessi:
 - a) dal consegnatario delle azioni, dei titoli e dei valori;
 - b) dal responsabile del servizio segreteria e contratti, per i titoli e i valori depositati da terzi. La restituzione dei depositi cauzionali avviene solo dopo che si sia esaurito l'obbligo del vincolo, previa autorizzazione del responsabile del servizio interessato e del segretario comunale.
- 3. Il tesoriere cura con separata contabilità il carico e lo scarico dei titoli dell'ente nonché dei titoli depositati da terzi. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria, tiene separata contabilità ed a fine esercizio presenta apposito elenco che allega al rendiconto.

Articolo 87-Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa

- 1. L'ente, nella persona del responsabile del servizio finanziario, può disporre autonome verifiche di cassa presso il tesoriere.
- 2. In occasione del mutamento della persona del Sindaco si provvede alla verifica straordinaria di cassa alla presenza del:

tesoriere:

organo di revisione economico finanziario;

sindaco subentrante;

sindaco uscente;

il segretario comunale,

il responsabile servizio finanziario.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

3. La verifica di cui al comma 2 è disposta, di norma, entro 10 giorni dall'insediamento del Sindaco.

TITOLO VII – LA RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Sezione n. 1 - Le scritture contabili

Articolo 88 - Finalità del sistema di scritture contabili

- 1. Il comune adotta un sistema integrato di scritture contabili idoneo a rilevare unitariamente, in via preventiva e concomitante, i fatti gestionali sotto l'aspetto:
 - a) <u>finanziario</u>, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
 - b) patrimoniale, per la rilevazione dei fatti incidenti sul patrimonio dell'ente;
 - c) <u>economico</u>, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
- 2. Per la tenuta delle scritture contabili il comune si avvale di sistemi di elaborazione informatizzati più idonei a favorire la semplificazione ed integrazione dei dati, la trasparenza e la lettura da parte di tutti i servizi dell'ente.
- 3. Tutti i registri ed i bollettari, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e registrati in un apposito registro di carico e scarico dei bollettari e dei registri a cura dell' Economo comunale.

Articolo 89 - Contabilità finanziaria

- 1. L'insieme delle scritture relative alla gestione del bilancio costituiscono la contabilità finanziaria. Esse hanno lo scopo di rilevare principalmente:
 - a) gli stanziamenti di bilancio;
 - b) le variazioni sugli stanziamenti;
 - c) gli accertamenti e le riscossioni, i vincoli sulle entrate;
 - d) gli impegni e i pagamenti;
 - e) i residui attivi e passivi;
 - f) le maggiori o minori entrate e le minori spese;
 - g) le fatture emesse e ricevute;
 - h) le liquidazioni avvenute;
 - i) la disponibilità sugli stanziamenti.

Articolo 90 - Contabilità patrimoniale

- 1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare gli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
- 2. Strumenti principali della contabilità patrimoniale sono:
 - le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria secondo il piano dei conti integrato;
 - inventari e scritture ad essi afferenti;
 - registro dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità;
 - contabilità di magazzino.
- 3. Per la gestione del patrimonio e le procedure di formazione e aggiornamento degli inventari si fa rinvio alle disposizioni contenute nel titolo VIII.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 91 - Contabilità economica

- 1. La contabilità economica ha lo scopo di rilevare i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) della gestione secondo il criterio della competenza economica, al fine di determinarne il risultato economico. Oltre al risultato economico complessivo dell'intera gestione, la contabilità economica consente di effettuare comparazioni tra costi e ricavi riferiti ai singoli servizi o alle singole attività dell'ente, al fine di valutarne la convenienza economica.
- 2. Compito della contabilità economica è altresì quello di stimolare l'introduzione di logiche e tecniche manageriali di gestione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione, fornendo dati utili al controllo di gestione.
- 3. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo del conto economico e dello stato patrimoniale e di ogni altro modello approvato dal D. Lgs. n. 118/2011 viene adottato il sistema di contabilità economico patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo D. Lgs. n. 118/2011 e dal suo Allegato 4/3, con decorrenza dal 01.01.2016.

Articolo 92 - Contabilità fiscale

1. Per le attività esercitate in regime d'impresa (attività commerciali) le scritture contabili devono essere opportunamente integrate con apposite registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A., in osservanza alle specifiche disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell'ente.

Articolo 93 - Transazioni non monetarie

- 1. Costituiscono transazioni non monetarie tutti gli eventi o azioni che determinano la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che non danno origine a flussi di cassa, quali, a titolo esemplificativo: le donazioni di beni, le permute di beni, le opere a scomputo, le concessioni d'uso gratuite, le concessioni di costruzione e gestione, *il projectfinancing*, ecc.
- 2. Le transazioni non monetarie devono risultare da determinazione del responsabile del servizio, al fine di procedere alle relative regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Sezione n. 2 – Il rendiconto

Articolo 94 - Rendiconto della gestione

- 1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2. Il rendiconto deve osservare il principio della comparabilità:
 - nel tempo, per determinare e analizzare gli andamenti e gli equilibri accertati e tendenziali; per gli altri utilizzatori, che devono essere in grado di comparare i risultati e gli indicatori nel sistema di bilancio di diversi enti locali, oltre che nel tempo per l'ente che approva il bilancio.
- 3. Sono allegati al rendiconto
- i documenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 95 - Conto del bilancio

- 1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- 2. Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.

Articolo 96 - Risultati finanziari

- 1. Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di avanzo, disavanzo o pareggio finanziario e sono distinte in risultato contabile di gestione e risultato contabile di amministrazione.
- 2. Il risultato contabile di gestione, determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi dedotti i pagamenti, i residui passivi e il fondo pluriennale vincolato, derivanti dalla gestione di competenza, evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato.
- 3. Il risultato contabile di amministrazione, che tiene conto anche dei residui degli anni precedenti ed evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria, è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre, dedotti gli eventuali pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate, più i residui attivi finali meno i residui passivi finali ed il fondo pluriennale vincolato, derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui.

Articolo 97 - Conto economico e conti economici di dettaglio

- 1. Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonché scritture rettificative ed integrative di fine esercizio ed evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente nonché il risultato economico della gestione.
- 2. Il conto economico, redatto secondo lo schema allegato al D. Lgs. n. 118/2011, che prevede uno schema a struttura scalare, evidenzia inoltre risultati economici intermedi connessi alle diverse gestioni dell'ente.
- 3. Possono essere compilati conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo, ovvero per servizi produttivi, servizi pubblici a domanda individuale e servizi a copertura legale del costo.
- 4. Gli eventuali conti economici di dettaglio sono predisposti dal servizio finanziario in collaborazione con il responsabile di ciascun servizio e con la struttura preposta al controllo di gestione.

Articolo 98 - Stato patrimoniale

- 1. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. Esso e' redatto secondo lo schema allegato al D. Lgs. n. 118/2011.
- 2. Lo stato patrimoniale accoglie le attività e le passività dell'ente.
- 3. La differenza tra attività e passività determina l'entità del patrimonio netto.
- 4. La variazione del patrimonio netto nel corso dell'esercizio è pari al risultato economico della gestione. In caso di rilevazione di errori o incompleta ricostruzione iniziale, la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione illustrativa al rendiconto della gestione, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Sezione n. 3 – Modalità di formazione del rendiconto

Articolo 99 - Verbale di chiusura (facolatativo)

- 1.Entro il 15 gennaio dell'anno successivo il Responsabile del Servizio Finanziario può predisporre ed approvare con apposito atto il Verbale di Chiusura nel quale evidenzia le risultanze contabili della gestione finanziaria così come risultanti dal sistema contabile prima delle operazioni di riaccertamento dei residui.
- 2. Il documento dovrà evidenziare per clascuna unità elementare di entrata e di spesa;

le previsioni iniziali;

le variazioni intervenute;

gli accertamenti/impegni della gestione di competenza e della gestione residui;

le riscossioni ed i pagamenti della gestione di competenza e della gestione residui;

i residui da riportare della gestione di competenza e della gestione residui;

3. Esso si conclude con un prospetto che evidenzia il risultato d'amministrazione presunto prima delle operazioni di riaccertamento dei residui.

Articolo 100 - Conto del tesoriere

- 1. Entro il temine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Tesoriere, ai sensi dell'art. 93 del T.U. rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
- 2. Il conto del Tesoriere e' redatto su modello approvato con il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
 - a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrate e per ogni singolo programma di
 - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
 - c) le quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti su supporto informatico contenenti gli estremi delle medesime;
 - d) eventuali altri documenti previsti dalla legge.

Articolo 101 - Conto degli agenti contabili interni

- 1. Gli agenti contabili interni in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 93, comma 2, del TUEL, hanno l'obbligo di rendere il conto della propria gestione per dare dimostrazione e giustificazione del loro operato e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- 2. Sono soggetti alla resa del conto, secondo le modalità di cuì all'articolo 233 del TUEL gli agenti contabili di seguito indicati:
 - a) l'economo comunale;
 - b) gli agenti contabili interni;
 - c) gli agenti contabili a materia per la gestione dei beni mobili e dei magazzini nominati ai sensi dell'articolo 153;
 - d) il consegnatario delle azioni.
- 3. Il conto della gestione è reso all'ente entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo i modelli ufficiali

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 102 - Conto del consegnatario di azioni

- 1. Il consegnatario delle azioni societarie possedute dall'ente è il soggetto che rappresenta l'ente nell'organo di gestione societaria. Qualora non sia diversamente disposto, esso si identifica con il sindaco in qualità di legale rappresentante dell'ente.
- 2. Il consegnatario di azioni può depositare in custodia i titoli presso il tesoriere ovvero presso la società che ha emesso il titolo, che lo detiene per debito di vigilanza.
- 3. Il consegnatario delle azioni in osservanza alle disposizioni di cui all'art, 93, comma 2, del TUEL, ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione per dare dimostrazione e giustificazione del proprio operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Articolo 103 - Conto degli agenti contabili esterni

- 1. I soggetti esterni operanti in regime di convenzione o di concessione, preposti alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, assumono la qualifica di agenti contabili. Essi hanno l'obbligo di rendere il conto della propria gestione per dare dimostrazione e giustificazione del proprio operato e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- 2. Gli agenti contabili esterni, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, rendono il conto della propria gestione all'ente locale utilizzando il modello previsto per legge.

Articolo 104 - Resa del conto della gestione

- 1. La resa del conto della gestione del tesoriere e degli agenti contabili inizia con le operazioni preliminari di parificazione, attraverso le quali vengono effettuati i riscontri e le verifiche necessarie ad allineare le risultanze contabili dell'ente con le risultanze dei conti.
- 2. In particolare tali operazioni consistono:
 - nella emissione di ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento a copertura delle operazioni di cassa effettuate autonomamente dal tesoriere;
 - nella commutazione di mandati di pagamento interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale; nell'annullamento di ordinativi di incasso non riscossi alla data del 31 dicembre;
 - nella rilevazione della restituzione dell'anticipazione ricevuta dall'economo;
 - nella effettuazione di tutte le altre rilevazioni volte a riportare la concordanza tra le scritture della contabilità finanziaria e degli inventari e i conti degli agenti contabili.
- 3. Le operazioni preliminari di parificazione devono concludersi entro il 30 gennaio e si concretizzano nella resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili secondo le modalità previste dall'articolo 233 del TUEL.

Articolo 105 - Parificazione dei conti della gestione

- 1. A seguito dell'avvenuta presentazione dei conti, il responsabile del servizio finanziario provvede alla loro parificazione, consistente nella verifica della regolarità della gestione svolta dall'agente e della concordanza delle risultanze dei conti con le risultanze contabili dell'ente. La parificazione dei conti avviene anche mediante riscontro con le verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 223 del TUEL e con le scritture di contabilità finanziaria e gli inventari dell'ente.
- 2. Nel caso in cui vengano riscontrate carenze o irregolarità nella gestione, il responsabile del servizio finanziario invia formale contestazione di addebito, assegnando il termine di 15 giorni per la formulazione di controdeduzioni o l'integrazione della documentazione da parte del tesoriere e degli agenti contabili.
- 3. La parificazione si conclude con la sottoscrizione dei conti da parte del responsabile del servizio finanziario.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 106 - Rendiconto contributi straordinari

1. La presentazione dei rendiconti relativi ai contributi straordinari, da rendersi inderogabilmente entro il 28 febbraio di ogni anno, è attuata secondo la seguente procedura:

il servizio finanziario entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede ad inviare a tutti i responsabili dei servizi l'elenco dei contributi straordinari assegnati dalle amministrazioni pubbliche, corredati dai movimenti contabili avvenuti nel corso dell'esercizio precedente;

i responsabili dei servizi, entro i successivi 15 giorni, restituiscono al responsabile del servizio finanziario i prospetti e gli elenchi di cui al punto precedente, debitamente controllati e corredati da una relazione che documenti i risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza dell'intervento;

il responsabile del servizio finanziario invia i resoconti dei contributi alle amministrazioni pubbliche competenti entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. In relazione alla sanzione disposta dall'articolo 158, comma 3, del TUEL, i termini previsti al comma 1 sono perentori.

Articolo 107 - Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi

- 1. La Giunta Comunale puo' richiedere ai responsabili dei servizi, entro il 28 febbraio, la relazione finale di gestione riferita al grado di raggiungimento dei risultati dell'anno finanziario precedente, contenente elementi di valutazione dei risultati della gestione in termini economici, finanziari e patrimoniali.
- 2. Le relazioni finali di gestione possono essere utilizzate dalla Giunta per la relazione sulla gestione e dalla struttura preposta al controllo di gestione per i referti conclusivi dello stesso.

Articolo 108-Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

- 1. L'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese e della corretta imputazione a bilancio in funzione della esigibilità delle obbligazioni giuridiche sottostanti, di cui all'art. 228 del TUEL.
- 2. Spetta a ciascun responsabile del servizio, per le entrate e le spese di rispettiva competenza assegnate con il PEG, la verifica in ordine ai requisiti per il mantenimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio.
- 3. A tal fine il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi, entro il 15 gennaio, l'elenco degli accertamenti di entrata ancora da riscuotere e degli impegni di spesa ancora da pagare derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui.
- 4. I responsabili dei servizi, entro il 15 febbraio, controllano gli elenchi e verificano le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui attivi e passivi, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme. Al termine della verifica i responsabili indicheranno, attraverso apposita determina avente carattere ricognitorio:
 - 1) i residui attivi confermati per un importo uguale, maggiore o inferiore a quello previsto;
 - 2) i residui attivi da eliminare per inesigibilità, dubbia esigibilità o insussistenza, indicando le motivazioni;
 - 3) i residui attivi da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell'esercizio, con indicazione dell'esercizio di scadenza;
 - 4) i residui passivi mantenuti per un importo uguale o inferiore a quello previsto, in quanto esigibili entro il termine dell'esercizio e liquidabili, pervenendo le relative fatture entro il 28 febbraio successivo;
 - 5) i residui passivi da eliminare, indicando le motivazioni;
 - 6) i residui passivi da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell'esercizio, con indicazione dell'esercizio di scadenza.
- 5. Sulla base della verifica effettuata da ciascun responsabile il servizio finanziario predispone la delibera di Giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di bilancio, corredata

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

del parere dell'organo di revisione, da approvarsi entro il 15 marzo, e comunque non oltre la data di approvazione da parte della Giunta Comunale degli schemi di rendiconto.

- 6. È vietato il mantenimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi che non possiedono gli elementi costitutivi dell'accertamento e dell'impegno. E' altresì vietato il mantenimento di impegni ed accertamenti per i quali, nel relativo esercizio, l'obbligazione non sia esigibile.
- 7. Per le obbligazioni passive esigibili al termine dell'esercizio e non liquidabili entro il 28 febbraio il mantenimento a residuo può essere disposto a condizione che il responsabile della spesa dichiari sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.
- 8. E' fatto divieto di incassare o liquidare e pagare a residuo somme per le quali nel medesimo esercizio non sia venuta a scadere la relativa obbligazione giuridica. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La relativa richiesta deve pervenire al responsabile finanziario almeno 20 giorni prima la scadenza fissata per il pagamento.

Articolo 109 - Relazione sulla gestione

1. Il rendiconto della gestione è corredato di una relazione della Giunta sulla gestione, predisposta sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Articolo 110 - Approvazione del rendiconto. Pubblicità

- 1. La Giunta comunale approva entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento lo schema di rendiconto. La proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, lo schema di rendiconto e tutti gli allegati vengono presentati all'organo di revisione economico-finanziaria entro il 20 marzo, che relaziona al consiglio entro i successivi 20 giorni.
- 2. La proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, lo schema di rendiconto i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione vengono messi a disposizione dei consiglieri comunali mediante deposito presso l'Ufficio Segreteria entro il 10 aprile. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione ai consiglieri .
- 3. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
- **4.** Il rendiconto di gestione e relativi allegati sono resi accessibili al cittadini mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente in *Amministrazione trasparente*, sezione *Bilanci*, sottosezione *Bilancio consuntivo*, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 111 - Trasmissione alla Corte dei Conti

- 1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione il responsabile del servizio finanziario cura la trasmissione dei conti degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 233 del TUEL.
- 2. Entro il termine e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per tempo, il responsabile del servizio finanziario trasmette alla sezione enti locali della Corte dei conti i dati relativi al rendiconto e tutte le informazioni ad esso connesse.

Articolo 112 - Il controllo di gestione - Rinvio.

MONTOPOLIIN VAL D'ARNO (PI)

- 1. Il controllo di gestione è un sistema attraverso cui viene verificata l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto fra obiettivi ed azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati.
- 2. L'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del controllo di gestione sono disciplinate dallo specifico e separato regolamento sui controlli interni adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, in attuazione dell'articolo 147 del TUEL.

Sezione n. 4 – Bilancio consolidato

Articolo 113 - Bilancio consolidato.

- 1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e società partecipate. È predisposto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni.
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa;

la relazione dell'Organo di revisione.

Articolo 114 – Individuazione perimetro di consolidamento

- 1. Annualmente, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, l'ente provvede ad individuare gli enti, le aziende e le società che, ai sensi del principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 saranno inseriti nel bilancio consolidato. Detto elenco è inserito nella nota integrativa al bilancio.
- 2.L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso tempestivamente dal responsabile del servizio finanziario ai soggetti interessati, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste.

Articolo 115 – Redazione e approvazione del bilancio consolidato

- 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 137 trasmettono la documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato, costituita da:
- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
- 2. Entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle informazioni ricevute di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio finanziario provvede ad elaborare lo schema di bilancio consolidato, secondo le modalità indicate nel Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato all. 4/4 al d.Lgs. n.118/2011.
- 3.La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di bilancio consolidato sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione per redigere la relazione di cui all'art. 239, comma 1 lett. d-bis), del TUEL, che deve essere prodotta entro 20 giorni dall'invio della documentazione.
- 4. Il bilancio consolidato è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 settembre, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 1. Sulla base delle note integrative e delle relazioni allegate ai bilanci degli organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che partecipano al bilancio consolidato dell'ente, e delle operazioni di rettifica effettuate, il Responsabile del servizio finanziario, predispone ai sensi dall'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, la relazione sulla gestione consolidata.
- 2. Detta relazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio consolidato e comprende la nota integrativa.
- 3. La relazione contiene una valutazione sulla situazione complessiva degli enti ed organismi inclusi nel consolidamento e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori con particolare riguardo agli elementi economici di costo e di ricavo e agli investimenti.
- 4. La nota integrativa contiene gli elementi previsti dal punto 5 del principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011.

TITOLO VIII - PATRIMONIO E INVENTARI

Sezione n. 1 – Patrimonio

Articolo 117-Classificazione del patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica. Esso deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto e alle disposizioni del presente regolamento.
- 2. In relazione alla condizione giuridica cui appartengono, i beni si distinguono in:
 - a) beni immobili demaniali;
 - b) beni immobili patrimoniali indisponibili (terreni e fabbricati);
 - e) beni immobili patrimoniali disponibili (terreni e fabbricati);
 - f) beni mobili.
- 3. Sono beni demaniali quelli che appartengono all'amministrazione a titolo pubblicistico come indicati negli artt. 822 e 824 del Codice civile e da altre leggi speciali.
- 4. Sono beni patrimoniali indisponibili quelli destinati allo svolgimento dei fini istituzionali dell'ente come specificati al secondo e terzo comma dell'art. 826 del Codice Civile, nonché i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati
- 5. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli sopra descritti, soggetti alle norme di diritto comune.
- 6. Il passaggio dei beni immobili da una categoria all'altra è disposto con provvedimento deliberativo della Giunta.
- 7. I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.

Articolo 118 – Gestione del patrimonio

- 1. La gestione patrimoniale dell'ente è uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio e si svolge in conformità ai seguenti indirizzi operativi:
 - 1. destinare il bene ad usi strumentali per il raggiungimento dei fini istituzionali;
 - 2. conseguire la massima redditività dei beni patrimoniali disponibili;
 - 3. garantire la vigilanza sui beni;
 - 4. garantire la conservazione del valore economico dei beni e della loro consistenza fisica mediante le
 - 5. assumere le iniziative necessarie per la tutela dei beni dell'ente;
- 6. osservare le regole del procedimento e dell'evidenza pubblica nell'attività negoziale che riguarda il patrimonio.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 119 - Valutazione del patrimonio

- 1. La valutazione dei beni è funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell'ente e deve consentire la rilevazione dei singoli elementi all'atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi.
- 2. La determinazione dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le operazioni che, durante l'esercizio, determinano variazioni nell'ammontare e nella tipologia dei beni dell'ente, sia per effetto di transazioni monetarie e non monetarie che per effetto di qualsiasi altra causa.
- 3. Per la valutazione del patrimonio si applicato i criteri indicati nel principio contabile applicato all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011.

Sezione n. 2 – Inventari

Articolo 120 - Inventari

- 1. L'inventario è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ad una certa data. Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza del Comune devono essere inventariati, fatta eccezione per quelli non inventariabili di cui al successivo art. 127.
- 2. Gli inventari tenuti dall'ente sono composti da:

inventario dei beni immobili;

inventario dei beni mobili;

inventario dei crediti,

inventario dei debiti e delle altre passività;

inventario di tutti i titoli;

prospetto riassuntivo degli inventari.

- 3. Gli inventari sono aggiornati annualmente e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
- **4.** Ove ciò sia consentito, gli inventari sono tenuti mediante procedure informatiche in modo da poter essere consultati ovvero stampati per raggruppamenti determinati in funzione delle categorie, della dislocazione, del consegnatario ovvero di ogni altro elemento ivi rilevato.

Articolo 121 - Inventari dei beni immobili

1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:

il numero identificativo del bene:

la data di acquisizione o di inizio di utilizzo;

la denominazione, l'ubicazione e la descrizione;

la condizione giuridica e il titolo di possesso;

i riferimenti catastali (estremi, consistenza, rendita o reddito) e la destinazione d'uso urbanistica;

lo stato di conservazione;

i vincoli e le tutele;

le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

il valore contabile o di stima e il relativo criterio di valutazione;

l'eventuale reddito;

l'utilizzo ed il servizio di assegnazione;

il consegnatario ed il sub-consegnatario;

eventuali atti di disposizione o di modifica del bene

il coefficiente di ammortamento, la quota annua di

ammortamento ed il relativo fondo ammortamento.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 122 - Inventari dei beni mobili

1. Gli inventari dei beni mobili devono evidenziare:

il numero identificativo del bene:

la data di acquisizione;

la denominazione, la descrizione e la categoria di appartenenza del bene;

la qualità o il numero degli oggetti;

la dislocazione, il servizio di assegnazione e l'eventuale centro di costo;

la condizione giuridica e il titolo di possesso;

lo stato di conservazione;

il valore contabile o di stima e il relativo criterio di valutazione;

il consegnatario ed il sub-consegnatario del bene;

il coefficiente di ammortamento, la quota annua di

ammortamento, il fondo ammortamento.

2. In ogni stanza o locale dovrà essere esposta una tabella contenente l'elenco dei beni mobili presenti, il numero di inventario, la descrizione del bene ed il consegnatario e sub-consegnatario cui sono affidati. La tabella consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza sui beni ad essi affidati.

Articolo 123 - Inventari dei debiti e dei crediti

1. Gli inventari dei debiti e dei crediti risultano dall'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 124 - Crediti di dubbia esigibilità e crediti inesigibili

- 1. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali sussistono fondati elementi che facciano supporre un difficile realizzo degli stessi.
- 2. Sono crediti inesigibili i crediti per i quali si verificano contestualmente le seguenti circostanze:
 - a) incapacità di riscuotere;
 - b) mancata decadenza dei termini di prescrizione.
- 3. I crediti di dubbia esigibilità devono essere accertati integralmente e mantenuti nel conto del bilancio nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011. Tali crediti danno origine all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato secondo i criteri indicati nel citato principio contabile ovvero secondo un criterio analitico-puntuale debitamente motivato.
- 4. I crediti inesigibili devono essere stralciati dal conto del bilancio e conservati in apposita voce del conto del patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione, portando in detrazione il fondo svalutazione crediti.
- 5. L'inesigibilità o la dubbia esigibilità dei crediti viene accertata dal responsabile del servizio competente in sede di riaccertamento dei residui attivi. Essa viene messa in evidenza in apposito prospetto informativo allegato al rendiconto, al fine di consentire l'espletamento dei controlli in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

Articolo 125 - Tenuta ed aggiornamento degli inventari

1. Sono preposti alla formazione, alla tenuta ed aggiornamento degli inventari:

SERVIZIO PATRIMONIO: per i beni immobili, censi, livelli ed enfiteusi;

ECONOMO: per i beni mobili;

SERVIZIO FINANZIARIO: per i debiti, crediti, titoli e altri valori mobiliari.

2. La tenuta e l'aggiornamento degli inventari e' regolata da apposito disciplinare.

3.L'inventariazione dei beni e' effettuata al momento della loro acquisizione, a cura del responsabile del servizio di competenza, con l'attribuzione del valore secondo i criteri di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e sulla base del provvedimento di liquidazione della relativa fattura emessa dal

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

fornitore. All'aggiornamento degli inventari si provvede annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio

Sezione n. 3 - Beni mobili

Articolo 126 - Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si distinguono in relazione alla natura ed alla tipologia.

Articolo 127 - Beni mobili non inventariabili

- 1. Non sono di norma inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i beni mobili aventi un costo unitario inferiore a € 51,65, fatta eccezione per quelli appartenenti alle universalità di beni
- 2. Non sono altresì inventariabili gli impianti e gli arredi fissi e inamovibili che costituiscono pertinenze degli immobili in cui si trovano.
- 3. I beni mobili non inventariabili si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio in cui sono acquisiti.

Articolo 128 - Universalità di beni mobili

- 1. I beni mobili della stessa specie e natura, di modesto valore economico ed aventi una destinazione unitaria possono essere inventariati come universalità.
- 2. Rientrano nella categoria delle universalità di beni mobili gli elementi degli arredi d'ufficio, di scuola, ecc., anche di valore superiore a € 51,65, che costituisono un complesso unitario e funzionale.
- 3.Le universalità di beni mobili vengono registrate con un unico numero di inventario e rilevate globalmente per servizio o centro di costo. Ai singoli elementi che la compongono sarà attribuito un numero d'ordine identificativo sottostante con il relativo valore, al fine di consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento.

Articolo 129 - Materiali di consumo o di scorta

1. Per la conservazione e la distribuzione dei materiali di facile consumo e di scorta possono essere istituiti uno o più magazzini posti sotto la direzione dell'economo.

Articolo 130 - Compiti, divieti ed obblighi dei consegnatari

- 1. I beni mobili dell'ente sono affidati ai consegnatari che li ricevono in consegna. Per i beni dislocati in sedi o unita' operative staccate, possono essere incaricati dei sub-consegnatari.
- 2. Ai consegnatari possono essere affidati, anche congiuntamente:
 - a) la custodia, la conservazione e la gestione dei beni;
 - b) la gestione dei magazzini in cui sono ricoverati i beni per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri soggetti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;
 - c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine in dotazione agli uffici;
 - d) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni e delle raccolte di leggi, regolamenti, pubblicazioni, ecc.;

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

e) la vigilanza sui beni affidati nonché sul loro regolare e corretto utilizzo;

f) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenuti nei contratti stipulati dall'ente per l'affidamento delle forniture dei beni e servizi.

3. È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

Articolo 131 - Acquisizione e carico dei beni mobili

- 1. La spesa relativa ai beni mobili da inventariare è, di norma, imputata al titolo II della spesa, salvo diverse disposizioni di legge. Gli atti con cui viene disposto l'acquisto dei beni mobili devono indicare il responsabile del procedimento di acquisizione e inventariazione ed il consegnatario del bene.
 - 2. L'assunzione in carico dei beni mobili nell'inventario avviene sulla base di apposito buono di carico, come stabilito nel Disciplinare di gestione dell'Inventario.
- 3. In caso di cambiamento di dislocazione di uno o più beni, che comporti o meno il cambio del consegnatario, viene emesso apposito Buono di variazione beni mobili.
- 4. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio e sulla base della materiale ricognizione dei beni esistenti da effettuarsi alla presenza del consegnatario uscente, del consegnatario subentrante e dell'economo comunale.

Articolo 132 - Discarico dei beni mobili

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per dismissioni, furti, deterioramenti, fuori uso o altri motivi non imputabili a responsabilità del consegnatario è disposta con delibera della Giunta Comunale, su proposta dell'Economo. Nel provvedimento viene indicato l'eventuale obbligo di reintegrazione o risarcimento del danno a carico del responsabile, nel caso in cui vengano riscontrate omissioni, dolo o colpa grave.

Sezione n. 4 – Rinnovo degli inventari dei beni mobili

Articolo 133 - Ricognizione dei beni mobili

- 1. Una volta ogni dieci anni puo' essere eseguita una ricognizione dei beni mobili al fine di.
 - 1. verificare lo stato di conservazione;
 - 2. accertare l'idoneità all'uso per cui sono destinati;
 - 3. rinnovare gli inventari, effettuando le opportune rettifiche ed adeguamenti di valore.
- 2. Alla ricognizione dei beni mobili provvede una commissione costituita da almeno tre persone tra cui:
 - 1. il consegnatario del bene;
 - 2. l'economo, il responsabile del servizio finanziario o il responsabile del servizio patrimonio;
 - 3. Il segretario comunale.
- 3. Le operazioni di ricognizione dovranno risultare da apposito verbale redatto in triplice copia e sottoscritto da tutti i componenti, da cui risultino:
 - 1. i beni esistenti in uso;
 - 2. i beni mancanti;
 - 3. I beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche.
- 4. Il processo verbale dovrà contenere un riepilogo che evidenzi il quadro di raccordo tra le operazioni di aggiornamento degli inventari e le scritture contabili. Sulla base di tale verbale sarà compilato il nuovo inventario.
- 5. In caso di concordanza tra la situazione di fatto (ricognizione) e la situazione di diritto (risultanze contabili), il verbale verrà chiuso. In caso contrario dovranno essere effettuate le sistemazioni contabili previste al successivo articolo.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

6. In alternativa alla commissione di cui al precedente comma 2, le operazioni di ricognizione dei beni mobili e di rinnovo degli inventari possono essere affidate ad un soggetto incaricato esterno, il quale assume i compiti e le funzioni assegnate dal presente regolamento alla suddetta commissione.

Articolo 134 - Sistemazioni contabili

- 1. Nel caso in cui i beni elencati nel verbale di ricognizione non corrispondono con quelli risultanti dagli inventari, si dovrà procedere alle opportune sistemazioni tenendo conto di:
 - a) beni rinvenuti e non registrati, da prendersi in carico mediante emissione di buoni di carico;

b) errori materiali di registrazione;

c) beni risultanti mancanti, per i quali esiste regolare autorizzazione allo scarico e mai eliminati dall'inventario;

d) beni risultanti mancanti per i quali non esiste regolare autorizzazione di discarico.

- 2. In caso di beni mancanti per i quali non esiste regolare autorizzazione di discarico e per i beni deteriorati o distrutti, la commissione dovrà appurare la natura, il quantitativo ed il motivo della mancanza del bene, nonché quantificare il relativo valore.
- 3. Qualora la commissione rilevi una sensibile differenza tra il valore contabile del bene ed il valore di stima, causato da deterioramento o danneggiamento del bene, il valore contabile del bene verrà aggiornato sulla base del valore prudenziale di stima.
- 4. Per i beni indicati ai commi 2 e 3, il discarico inventariale sotto il profilo contabile viene disposto con provvedimento della Giunta Comunale. Tale provvedimento deve essere corredato della copia dei documenti giustificativi dai quali deve evincersi il danno subito dall'amministrazione o il minor valore dei beni, evidenziando eventuali responsabilità in capo al consegnatario.
- 5. Il provvedimento di discarico di cui al comma precedente vale come titolo per porre in regola la gestione del consegnatario nei rapporti amministrativi. Esso non produce effetto di legale liberazione, rimanendo integro ed impregiudicato il giudizio della Corte dei Conti sulla responsabilità del consegnatario.
- 6. Se durante la ricognizione dei beni mobili la commissione riconosce che alcuni beni non risultano più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'ente o posti fuori uso per cause tecniche, gli stessi potranno essere individuati e posti in vendita, previa approvazione della Giunta Comunale.

Articolo 135 - Rinnovo degli inventari

- 1. Terminate le operazioni di ricognizione, sistemazione contabile ed eventuale aggiornamento dei valori, le cui operazioni dovranno risultare da processo verbale, sarà compilato il nuovo inventario, il quale comprenderà tutti i beni mobili esistenti in uso alla data di rilevazione. L'originale viene conservato dal servizio economato, le copie, munite del visto di riscontro con le scritture contabili, sono conservate dal servizio finanziario e dai consegnatari dei beni.
- 2. Tutti i beni mobili iscritti nel nuovo inventario dovranno riportare, a mezzo di targhette metalliche o adesive, il numero d'inventario.

TITOLO IX - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 136 - Organo di revisione economico-finanziaria

- 1. La revisione della gestione economico-finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello Statuto, all'Organo di revisione.
- 2. L'organo di revisione economico-finanziaria, nell'esercizio delle sue funzioni:

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- a) può accede agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni tramite richiesta anche verbale al segretario o ai responsabili. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
- b) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
- c) riceve le attestazioni di assenza della copertura finanziaria della spesa rese dal responsabile del servizio finanziario;
- d) puo' partecipare alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
- e) puo' partecipare, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari
- e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta dei rispettivi presidenti;
- f) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi;
- g) può eseguire in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

Articolo 137 - Nomina dell'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio Comunale e dura in carica tre anni decorrenti dalla data di esecutivita' della delibera.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il revisore estratto dall'elenco istituito ai sensi del DM 15 febbraio 2012, n. 23, deve far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'accettazione della carica deve essere formulata con apposita dichiarazione con allegata attestazione resa nelle forme di legge, di non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del TUEL e del rispetto del limite degli incarichi.
- 3.Il Consiglio provvede, entro il termine di scadenza del mandato, alla nomina del nuovo organo. Decorso tale termine l'organo è prorogato per non più di 45 giorni, trascorsi inutilmente i quali senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, esso decade automaticamente e gli atti adottati sono nulli.

Articolo 138 - Locali e mezzi dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione, per l'espletamento delle sue funzioni, potra' utilizzare i locali ubicati nella sede municipale. Potrà inoltre utilizzare le attrezzature informatiche a disposizione del servizio finanziario.

Articolo 139 - Principi informatori dell'attività dell'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi ordini professionali. Ogni revisore adempie alle sue funzioni con la diligenza del mandatario e in difetto è responsabile dei danni subiti dal Comune.
- 2. L'organo di revisione uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione amministrativa dell'ente.
- 3. Il revisore risponde della verità delle attestazioni ed è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio ed a mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo mandato.
- 4. Impronta la propria attivita' al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.

Articolo 140 - Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e dello Statuto, collabora con il Consiglio Comunale in materie che siano oggettivamente attinenti all'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio stesso.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

- 2. La collaborazione viene formulata con pareri, rilievi, osservazioni e proposte, sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'area di competenza consiliare, tese a conseguire attraverso la responsabilizzazione dei risultati una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere diminuzioni di costi e miglioramento dei tempi e dei modi dell'intera azione amministrativa.
- 3. L'organo di revisione esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 239 del TUEL. In particolare:

vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione diretta ed indiretta del Comune relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, alla completezza della documentazione ed alla tenuta della contabilità;

vigila sul funzionamento del sistema dei controlli interni, sull'organizzazione e sui tempi dei procedimenti. L'organo di revisione può effettuare l'attività di controllo e verifica mediante la tecnica del campione significativo e programmare i controlli nel periodo del mandato. La scelta dell'estensione del campione dovrà essere fatta sulla base della valutazione dei rischi di errori che possano essere generati dalla accertata assenza di valide tecniche di controllo interno;

provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili. Partecipa inoltre alle verifiche straordinarie di cassa di cui all'art. 224 del TUEL;

formula pareri sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati, sulle variazioni di bilancio, nonché sugli atti e documenti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, nei termini previsti dall'articolo successivo, anche attraverso relazioni periodiche sull'andamento e funzionamento del controllo di gestione;

esprime parere sui piani economico-finanziari di cui all'art. 201 del TUEL.

- 4. All'organo di revisione spettano altresì i controlli sull'andamento della gestione in merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina specifica della materia.
- 5. L'organo di revisione redige apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, da rendere entro il termine di 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.
- 6. La relazione è atto obbligatorio del procedimento che si conclude con il provvedimento consiliare di approvazione del rendiconto. Nella relazione l'organo attesta la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili del Comune, del tesoriere e degli altri agenti contabili. Nella relazione l'organo esprime complessivi pareri sulle gestioni affidate a terzi, sui rapporti con le aziende speciali, società controllate e partecipate, nonché valutazione complessiva degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle gestioni, formulando considerazioni, rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità.
- 7. L'organo di revisione ha l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità riscontrate nella gestione del Comune, nonché di contestuale denuncia qualora queste siano suscettive di configurare ipotesi di responsabilità degli operatori, agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali.
- 8. Prima della formalizzazione definitiva del rilievo l'organo deve acquisire chiarimenti dal o dai responsabili a cui la grave irregolarità appare addebitabile.
- 9. Il referto deve essere trasmesso al Sindaco. Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per la valutazione della denuncia e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
- 10. I verbali delle sedute dell'organo di revisione devono essere sottoscritti e conservati agli atti del Comune.

Articolo 141 - Termini e modalità per l'espressione dei pareri

- 1. L'organo di revisione deve esprimere il parere sulla proposta di bilancio di previsione predisposto dall'organo esecutivo entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso di accoglimento di emendamenti consiliari allo schema di bilancio l'organo deve formulare ulteriore parere entro due giorni dalla ricezione dell'emendamento.
- 2. Gli altri pareri devono essere formulati entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o della richiesta. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto ad un giorno. Le proposte di deliberazione devono essere munite delle attestazioni e dei pareri previsti dal TUEL.
- 3. La richiesta di acquisizione del parere può essere effettuata dal Sindaco, dal Segretario comunale e dai funzionari interessati.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

4. L'organo esecutivo può richiedere pareri preventivi all'organo di revisione in ordine agli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle materie di competenza. L'organo di revisione esprime le proprie valutazioni entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 142 - Affidamento di incarichi

1. L'organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria. Di tale circostanza deve essere data comunicazione scritta al Comune.

Articolo 143 - Cessazione, revoca e decadenza dall'incarico

1. Il revisore cessa dall'incarico per:

scadenza del mandato;

dimissioni volontarie;

împossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 90 giorni.

- 2. Il revisore viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni e, in particolare, per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239 del TUEL. Il Sindaco, sentito il responsabile del servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
- 3. Il revisore decade dall'incarico:
 - per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;
 - per cancellazione o sospensione dall'albo o registro professionale.
- **4.** La cessazione e la decadenza dell'incarico vengono dichiarate dal consiglio comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il revisore resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.
- 5. La revoca viene disposta con deliberazione del consiglio comunale da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Articolo 144 - Compenso

- 1. Con la deliberazione di nomina il Consiglio Comunale determina il compenso ed i rimborsi spese spettanti all'Organo di revisione.
- 2. Al revisore avente la propria residenza al di fuori del Comune puo' essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni nel limite di 1/5 del costo della benzina, oltre ad eventuali altre spese documentate, nei limiti di legge.
- 3.Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico il compenso verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data di effetto della cessazione.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 145 - Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata esequibilità della delibera.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Articolo 146 - Rinvio

1. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 147-Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 29/04/2013, nonché le norme incompatibili previste in altri regolamenti comunali, che dovranno, comunque, essere successivamente adeguati.

